



Studio Viglione - Libretti & Partners

Professionisti da oltre 40 anni

Dal 1981 offriamo consulenza a imprese, esercizi commerciali, professionisti e cittadini.

Offriamo alla nostra clientela consulenza globale d'impresa. In particolare consulenza, marketing, organizzazione e contrattualistica aziendale, assistenza per locazione e/o vendite aziendali, esame e realizzazione di piani di sviluppo e risanamento aziendale; ricerche di mercato, bacini gravitazionali, screening clientela. Servizi e consulenza nel campo economico, giuridico, fiscale e del lavoro con particolare riguardo alle problematiche societarie sia ordinarie che straordinarie e patrocinio legale dinnanzi alle giurisdizioni ordinarie e straordinarie nazionali ed europee.

Since 1981 advice to companies, freelancers and businesses.

We offer our clients business consultancy such as marketing, organization and assistance in contracts, assistance for company leasing and sale, examination and implementation of business development and reorganization plans; market research, gravity basins, customer screening.

We offer services and consilience in the economic, legal, tax and labor field with particular regard to both ordinary and extraordinary corporate issues and legal aid in ordinary and extraordinary national and European jurisdiction.

SERVIZIO DELLO STUDIO

CENTRO CAF

- Modello Isee
- Modello Red
- Imu
- Tasi
- Assegni Unico Figli
- Redazione Modello 730
- Invii telematici DR
- F24 online
- Pratiche Entratel
- Preavvisi telematici
- Privacy
- Antiriciclaggio
- Visure camerali
- Certificati CCIAA
- Servizi Patronato
- Conciliazioni Sindacali
- Reddito di cittadinanza
- Canone RAI
- Spid
- Firma Digitale
- Carta Nazionale dei Servizi

CONSULENZA FISCALE

- Costituzione di società di persone e di capitali e relative analisi di opportunità
- Assunzione di incarichi in qualità di sindaci e revisori contabili
- Diritto societario
- Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali

SERVIZI SU RICHIESTA

- Pratiche Equitalia
- Contabilità per centri di costo
- Analisi di bilancio per indici e Basilea 2
- Controllo di gestione e budgeting
- Consulenza finanziaria
- Contrattualistica
- Revisione contabile
- Consulenza per l'accesso a finanziamenti
- Formazione del personale
- Internal auditing
- Valutazioni di aziende e rami di esse
- Pianificazione fiscale internazionale
- Costituzione di società estere - holding - geie
- Assistenza e consulenza enti no profit
- Deposito bilanci
- Pratiche CCIAA
- Attivazione sistema pubblico identità digitale (SPID)
- Superbonus 110% - istruttoria pratica per cittadini e assistenza alle imprese
- Assistenza per la cessione dei crediti d'imposta per privati ed imprese
- Finanza agevolata
- Redazione business plan
- Emissione smart card e/o token firma digitale

CONSULENZA D'IMPRESA

- Riorganizzazione aziendale
- Analisi di bilancio
- Strategia d'impresa
- Economia d'impresa
- Finanza agevolata
- Internazionalizzazione
- Incentivi e finanziamenti
- Controllo di Gestione

• STUDIO LEGALE •



Lo **Studio Legale Viglione & Libretti** offre consulenza ed assistenza legale in campo Civile, Penale e Tributario, con l'obiettivo di soddisfare in modo rapido ed economico le richieste dei clienti, sia aziende che privati, e offrire loro la più ampia tutela giuridica. Lo Studio si avvale di una fidata rete capillare di collaboratori e consulenti dislocati sull'intero territorio nazionale. La struttura, attiva e dinamica, con una organizzazione volutamente snella, mira a mantenere un contatto diretto tra Cliente e Professionista, offrendo un servizio di assistenza e consulenza legale qualificata e personalizzata. Lo studio assume il patrocinio legale dei propri assistiti dinanzi le Autorità Giudiziarie Italiane ed Europee di ogni grado, in procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari; in arbitrati rituali ed irrituali, in procedure d'urgenza e misure cautelari.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

DIRITTO SOCIETARIO E DELLE IMPRESE

DIRITTO FALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSUALI

GESTIONE DEL CONTENZIOSO BANCARIO

DIRITTO DEL LAVORO PER L'IMPRESA

DIRITTO TRIBUTARIO

DIRITTO PENALE

DIRITTO CIVILE

Lo Studio Legale assicura consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale ai propri clienti nei maggiori settori del diritto civile, apprestando gli strumenti più efficaci ai fini della tutela dei diritti e degli interessi del cliente.

Aree di competenza:

- Locazioni e condominio
- Risarcimento del danno
- Infortunistica
- Tutela della proprietà
- Recupero Crediti
- Tutela del consumatore
- Usura, Anatocismo e Contenziosi Bancari
- Diritto di famiglia e della persona
- Separazioni e divorzi
- Diritto successorio e cause ereditarie
- Procedure Esecutive
- A.D.R. (Mediazione, Negoziazione Assistita)

DIRITTO COMMERCIALE, SOCIETARIO E DELLE IMPRESE

Lo Studio Viglione-Libretti offre la più ampia assistenza legale a imprese e società, sia in ambito nazionale che internazionale, mirando a risolvere in maniera rapida ed efficace ogni problematica che incontri l'azienda nel corso della propria attività, mantenendo ben saldo un approccio pragmatico e mirato al problem-solving.

Aree di competenza:

- Consulenza d'Impresa e Societaria
- Contrattualistica
- Negoziazione ed instaurazione di rapporti commerciali
- Recupero Crediti
- Day-to-day Business
- Transazioni
- Due Diligence
- Diritto del commercio elettronico e digitale
- Diritto Bancario e dell'Intermediazione finanziaria
- Pratiche commerciali scorrette
- Diritto della proprietà industriale e diritto d'autore
- Diritto alimentare

DIRITTO FALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSALE

Viene fornita dallo Studio Legale consulenza ed assistenza ai clienti in relazione alle procedure concorsuali e fallimentari. I professionisti intervengono a supporto del cliente anche nelle fasi di gestione della crisi aziendale, di negoziazione di accordi stragiudiziali e di ristrutturazione del credito.

Aree di competenza:

- Gestione della crisi
- Gestione delle procedure concorsuali
- Contenzioso in materia concorsuale
- Procedure da sovraindebitamento
- Assistenza nella partecipazione ad aste giudiziarie e fallimentari

DIRITTO DEL LAVORO

Lo Studio presta assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, in materia di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro e di sicurezza sul lavoro. I Professionisti rappresentano ed assistono i clienti in fase stragiudiziale e giudiziale in procedimenti giuslavoristici, contenziosi (anche nei confronti degli Enti previdenziali), nonché nell'ambito di procedimenti arbitrali.

Aree di competenza:

- Contrattualistica
- Licenziamenti individuali e collettivi
- Trattamento retributivo
- Orario di lavoro, ferie, congedi parentali

- Procedure disciplinari
- Discriminazioni e molestie
- Malattia, invalidità e incidenti sul lavoro
- Sicurezza sul posto di lavoro
- Riservatezza e Privacy
- Trasferimento e modifica delle condizioni di impiego
- Applicazione e interpretazione dei Contratti Collettivi di Lavoro
- Accordi transattivi

DIRITTO TRIBUTARIO

Lo Studio ha una vasta esperienza in materia di diritto tributario, offrendo servizi di assistenza e consulenza alle imprese e ai privati, per ciò che principalmente attiene ai profili fiscali implicati da attività societarie e commerciali.

Aree di competenza:

- Assistenza e consulenza legale tributaria
- Contenzioso tributario
- Strumenti alternativi al contenzioso

DIRITTO PENALE

Lo Studio Legale Viglione & Libretti offre consulenza e assistenza legale in campo penale a società e persone fisiche, con particolare attenzione ai reati edilizi, ai reati contro il patrimonio (furto, ricettazione etc.) ai reati concernenti gli stupefacenti e ai procedimenti penali nei confronti dei minorenni. Lo Studio fornisce consulenza anche in materia di responsabilità medica, privacy e diffamazione. Lo Studio assiste altresì i clienti che sono vittime di reati, nelle denunce da presentare agli organi che più appaiono specializzati nei reati oggetto di denuncia. Lo Studio segue poi i propri clienti nelle costituzioni di parte civile e nell'assistenza in genere di tutte le vittime da reato. Lo Studio ha altresì acquisito una vasta esperienza sul campo delle c.d. indagini difensive, che svolge direttamente sia per gli indagati che per le vittime di reato. Ove occorra, si avvale anche di comprovati esperti ed investigatori, che agiscono sotto lo stretto coordinamento dei professionisti dello Studio. Ciò è avvenuto per indagini di rilievo su sinistri stradali con vittime, per reati informatici e ambientali, per indagini su reati economici, nonché di responsabilità medica e per rilevare tracce di reato in casi di stalking e violenze in genere alle persone e ai minori.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La legge 3/2012 ha introdotto in Italia la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta di una procedura di ristrutturazione dei debiti destinata ai privati ed alle piccole imprese che permette la cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore ivi compresi quelli verso il fisco.

La legge mira a eliminare in Italia la c.d. responsabilità patrimoniale perpetua dei debitori non assoggettabili alla procedura concorsuale, garantendo la possibilità di ottenere la cancellazione dei debiti pregressi al fine di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nell'economia.

In altre parole, il debitore che si trova schiacciato dal carico dei debiti accumulati, non sarà più costretto a rinunciare al proprio futuro, ma avrà una seconda opportunità per ripartire da zero, pianificando la propria vita e quella della sua famiglia.

Con l'istanza di ammissione alla procedura vengono sospese tutte le azioni cautelari ed esecutive. Il requisito principale per l'accesso alla procedura è la situazione di sovraindebitamento in cui si deve trovare il debitore.

Tale requisito viene definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Il debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento potrà chiedere la ristrutturazione e la cancellazione dei debiti beneficiando in via alternativa di tre strumenti: piano del consumatore, proposta di accordo e liquidazione.

Con questa legge il legislatore italiano si è adeguato agli altri paesi dell'Unione Europea, garantendo a tutti i cittadini la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (di qui l'espressione fresh start utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente. Si tratta di una tappa fondamentale di ammodernamento di una parte significativa dell'ordinamento giuridico italiano. In questa situazione i debitori hanno finalmente tra le mani un percorso chiaro, efficace e – regolamentato per legge – da intraprendere per ottenere un saldo e stralcio dei debiti. Un percorso che risulta finalmente ancorato a parametri oggettivi rimessi alla valutazione di un giudice terzo e imparziale.

Lo Studio Viglione & Libretti, attraverso la propria rete di commercialisti e avvocati esperti in diritto bancario e fallimentare e con esperienza consolidata in tema di analisi e pianificazione della gestione dei rapporti debitori di privati e aziende, si pone come obiettivo quello di condurre per mano il cliente attraverso tutte le fasi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: dalla raccolta della documentazione fino alla presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura dinanzi al Tribunale. Lo Studio si pone inoltre come obiettivo quello di diffondere l'applicazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, attraverso la promozione di convegni e di centri studio sulla giurisprudenza e dottrina che si sta venendo a formare in seguito alla recente applicazione della legge 3/2012.

ISEE 2022: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

L'ISEE è una dichiarazione autocertificata dal contribuente con il quale viene misurata la capacità economico/reddituale di una famiglia e attraverso la quale viene regolato l'accesso alle prestazioni sociali sanitarie e assistenziali.

E' una certificazione che serve al richiedente e a tutti i componenti del nucleo familiare, per usufruire di prestazioni agevolate quali:

- integrazioni al reddito (assegni al nucleo con 3 figli minori, assegni di maternità, affitti, mutui o prestiti d'onore);
- tariffe agevolate in alcuni comuni per nettezza urbana, IMU e ticket sanitari;
- agevolazioni per tasse universitarie, borse di studio e libri di testo medie/superiori, servizi sanitari domiciliari, mense e trasporti scolastici, servizi comunali rivolti a bambini e anziani;
- richiesta bonus energia e/o gas.

Per ciascun componente del nucleo familiare, al fine di ottenere il calcolo dell'ISEE, è necessario avere alcune informazioni senza le quali non è possibile elaborare la dichiarazione. Riportiamo di seguito i principali documenti che occorre fornire per presentare la dichiarazione. Si ricorda che l'ISEE è a tutti gli effetti di legge un'autocertificazione; pertanto la seguente lista serve esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare le informazioni.

DATI ANAGRAFICI

- codice fiscale dei componenti il nucleo familiare
- documento d'identità in corso di validità del dichiarante
- contratto di locazione registrato (se il nucleo risiede in affitto).

REDDITI RELATIVI AI DUE ANNI PRECEDENTI LA COMPILAZIONE DELLA DSU (SE PRESENTATA NEL 2022 – REDDITI 2020)

- modello 730 e/o modello unico (reddito complessivo ai fini irpef)
- modello/i cud rilasciato dal datore di lavoro e/o dall'ente pensionistico (sono necessarie anche le cu relative ai compensi percepiti per prestazioni occasionali)
- certificazione/i relativa a trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non soggetti ad irpef (esclusi i trattamenti erogati dall'inps)
- certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero
- assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli corriposti e/o percepiti

PATRIMONIO MOBILIARE RELATIVO AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA COMPILAZIONE DELLA DSU (SE PRESENTATA NEL 2022 – SALDO AL 31/12/2020)

- depositi e c/c bancari e postali: saldo al 31/12/2020 e giacenza media annua (occorre inoltre indicare, se possedute, le azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società quotate e non, contratti di assicurazioni, patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria, valore delle rimanenze e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata)

PATRIMONIO IMMOBILIARE RELATIVO AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA COMPILAZIONE DELLA DSU

- visure e/o altra certificazione catastale
- valore delle aree edificabili
- quota capitale residua del mutuo (certificazione banca e/o piano di ammortamento)

PORTATORI DI HANDICAP

- certificazione dell'handicap (denominazione ente, numero del documento e data del rilascio)

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI DI PROPRIETÀ ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU

- targa o estremi di registrazione al p.r.a. di autoveicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a 500cc) per ogni persona del nucleo familiare;
- targa o estremi di registrazione al r.i.d. di navi e imbarcazioni da diporto per ogni persona del nucleo familiare.

SISTEMA PUBBLICO IDENTITA' DIGITALE (SPID)

Il servizio offre l'opportunità di usufruire dell'assistenza da parte di un nostro operatore per il rilascio dello SPID mediante la piattaforma dell'ente certificatore leader in Europa Infocert.

CHE COS'E' L'IDENTITA' DIGITALE SPID?

Lo SPID offre ai cittadini l'opportunità di accedere con un'unica credenziale a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone, ogni volta che, su un sito o un'app di servizi, sia presente il pulsante "Entra con SPID".

Lo SPID consente l'accesso:

ai servizi online della PA per la richiesta di documenti e certificati ad enti pubblici e locali (municipio, regioni, etc.);

all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per la richiesta gratuita di certificati online;

ai web ticket sanitari, TASI, bollo auto

per il pagamento direttamente tramite web ticket sanitari, TASI e bollo auto

ai servizi online dell'INPS, dell'INAIL e dell'Agenzia delle Entrate

ai servizi relativi i fascicoli INPS e INAIL

ai servizi bancari

Può essere richiesto da tutti i cittadini italiani o comunque in possesso di una carta d'identità e di un codice fiscale italiani in corso di validità, che siano maggiorenni, residenti in Italia o all'estero.



spid Sistema Pubblico di Identità Digitale



powered by



Per richiedere lo SPID occorrono:

- un indirizzo e-mail;
- uno smartphone;
- il numero di telefono del proprio cellulare;
- un documento d'identità in corso di validità a scelta tra: carta d'identità elettronica (formato tessera), passaporto o patente;
- la propria tessera sanitaria con il codice fiscale

CONSULENZA DEL LAVORO

SERVIZI

- Elaborazione di buste ed assistenza completa per la gestione
- Arbitrati
- Controversie Commerciali
- Contrattualistica
- Incentivi e Bonus

GESTIONE DEL PERSONALE

- Espletamento degli adempimenti connessi ad assunzioni, dimissioni, passaggi di dipendenti, trasformazioni del rapporto di lavoro
- Predisposizione e presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta (modelli 730/770/CUD)
- Assistenza nella gestione dei contratti collettivi
- Consulenza giuslavoristica
- Assistenza assunzioni colf e badanti
- Curriculum Vitae Europeo
- Analisi busta paga
- Autocertificazioni

SERVIZI

16 DI OGNI MESE
Pagamento F24 per DM - 10

30/31 DI OGNI MESE
Invio telematico EMENS all'Inps

16/02/2022
Pagamento premio Inail da calcolare in base al numero di dipendenti. Tale pagamento e' possibile rateizzarlo in n.4 rate con scadenze: 16/02 - 16/05 - 20/08 - 16/11; per usufruire di tale rateizzazione occorre calcolare gli interessi da applicare alle somme dovute

PRESTAZIONI LAVORATIVE TRA FAMILIARI

Le prestazioni lavorative svolte in maniera saltuaria tra familiari, intendendosi per tali quelle prestazioni svolte in favore del coniuge (o del convivente more uxorio) e dei parenti ed affini conviventi, a titolo di aiuto nella conduzione dell'azienda, sono considerate generalmente prestazioni occasionali rese a titolo gratuito. Il Ministero del lavoro con una circolare ha chiarito che l'occasionalità si presume in presenza di prestazioni rese da:

- pensionati;
- familiare già titolare di altro rapporto di lavoro a tempo pieno presso altro datore di lavoro;
- Prestazioni rese in misura inferiore a 90 giorni, ovvero 720 ore, nell'anno.

Ai fini previdenziali queste prestazioni vengono considerate collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l'iscrizione nella gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione. D'altro canto, ai fini assicurativi l'iscrizione Inail non è dovuta solo se la prestazione non viene erogata più di due volte nell'arco dello stesso mese e comunque non più di 10 giorni l'anno.

La presunzione di gratuità dell'attività lavorativa resa dal familiare opera in particolare:

- in caso di attività lavorativa prestata nell'ambito di un'impresa individuale, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari;
- in caso di attività lavorativa prestata in favore del coniuge professionista;
- in caso di attività lavorativa prestata in favore di un socio di una società di persone che abbia il controllo della società (socio di maggioranza o amministratore unico).

La presunzione di gratuità dell'attività lavorativa resa dal familiare, in ogni caso, non opera nell'ipotesi in cui il familiare che beneficia della prestazione lavorativa sia socio di una società di capitali.

La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare non è tuttavia così rigorosa da escludere in modo assoluto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.

La prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava sull'organo ispettivo.

AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI

ALL'OCCUPAZIONE

NASPI

La nuova assicurazione sociale per l'Impiego è un'indennità mensile di disoccupazione riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro. La base retributiva della NASPI sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4,33. L'ammontare dell'indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 6 mesi di pagamento, la NASPI viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L'erogazione della NASPI è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

Con la Legge di Bilancio 2022 l'accesso alla NASPI è reso più semplice. Per tutti gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2022:

- non è più richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo;
- la riduzione del trattamento (3% al mese) scatterà dal sesto mese e non dal terzo;
- per i lavoratori che abbiano compiuto 55 anni alla data della presentazione della NASPI, la riduzione dell'importo scatta dall'ottavo mese di fruizione (211 giorno per la precisione);
- la NASPI 2022 sarà riconosciuta anche ai lavoratori a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi della filiera agricola e zootecnica, compresi gli apprendisti.

DIS-COLL

La Dis-Coll è un'indennità di disoccupazione mensile che viene corrisposta dall'INPS agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata che si trovano in stato di disoccupazione, spetta cioè ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Presuppone almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso. Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal sesto mese di erogazione. L'indennità sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente la cessazione del lavoro e fino alla cessazione del rapporto, senza considerare eventuali periodi contributivi già considerati per precedenti erogazioni, con una durata massima di 12 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

ANTICIPO NASPI

L'incentivo all'autoimprenditorialità, sancito dall'art. 8 del decreto attuativo del Jobs Act relativo agli ammortizzatori sociali, D.lgs. 22/2015, prevede la possibilità per i lavoratori beneficiari dell'indennità Naspi, di poter richiedere all'INPS, che il pagamento dell'intera indennità o della somma residua ancora spettante, avvenga in un'unica soluzione, al fine di avviare un'impresa in proprio.

L'anticipazione Naspi spetta ai lavoratori dipendenti beneficiari della NASPI, che intendono:

- Avviare un'attività di lavoro autonomo;
- Avviare un'impresa individuale;
- Sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, che abbia nell'oggetto sociale la prestazione di attività lavorativa del socio;
- Sviluppare a tempo pieno, un'attività autonoma già iniziata quando erano dipendenti e la cui cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ha dato il via alla Naspi.

Dal suddetto importo, sono esclusi gli ANF, assegni nucleo familiare e la contribuzione figurativa spettante per l'intero periodo NASPI, mentre è prevista l'applicazione della trattenuta ai fini IRPEF, secondo la normativa vigente.

La domanda va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma, dell'impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione Naspi, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità Naspi.

REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di cittadinanza è una misura pensata per sostenere i cittadini in difficoltà economica.

A CHI SPETTA: REQUISITI PER ACCEDERE

- Essere cittadini italiani, europei o extracomunitari, in regola con il permesso di soggiorno e residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
- Isee inferiore a 9.360 euro annui;
- Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino a 30.000 euro;
- Patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie con persone disabili.

ALCUNI ESEMPI

Una famiglia composta da 2 adulti e 2 figli minorenni avrà fino a 1.180 euro al mese di RdC: fino a 900 euro mensili come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l'affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);

Una persona che vive da sola avrà fino a 780 euro al mese di RdC: fino a 500 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l'affitto(oppure 150 euro di contributo per il mutuo);

Una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 1 figlio minorenni avrà fino a 1.280 euro al mese di RdC: fino a 1.000 euro mensili come integrazione al reddito più 280 euro al mese di contributo per l'affitto(oppure 150 euro di contributo per il mutuo);

Una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 2 figli minorenni avrà fino a 1.330 euro al mese di RdC: fino a 1.050 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l'affitto(oppure 150 euro di contributo per il mutuo).

COME FUNZIONA

Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all'adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego, ovvero del Patto per l'inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

- minorenni;
- beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
- beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
- soggetti di oltre 65 anni di età;
- soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

DECORRENZA E DURATA

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per **un periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, **si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.**

In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

Ricerca attiva e Patto di inclusione: la verifica della ricerca attiva del lavoro da parte del beneficiario va effettuata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; la mancata presentazione agli incontri senza comprovata motivazione determina la decadenza dal RdC;

Offerte di lavoro: la decadenza dal beneficio si verifica con il rifiuto di due offerte di lavoro congrue; nel dettaglio, nei primi 12 mesi di fruizione sono congrue:

prima offerta se il posto di lavoro è entro gli 80 Km di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in un massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

seconda offerta, ovunque collocata nel territorio italiano, salvo che nel nucleo familiare siano presenti persone disabili

Dopo i 12 mesi, invece, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, l'offerta è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta.

Obbligo di impiego da parte dei Comuni: le amministrazioni comunali, avranno l'obbligo d'ora in avanti d'impiegare almeno un terzo dei precettori di RdC residenti nei cosiddetti PUC (Progetti Utili per la collettività);

Riduzione importo in caso di rifiuto: dal 1° gennaio 2022 l'importo mensile del RdC è ridotto di 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro;

Verifiche Inps sui beni detenuti all'estero: l'Inps provvederà annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nelle DSU, che comprenderà scambi di dati con le autorità estere sui beni detenuti dai beneficiari;

Controlli sui beneficiari: viene prevista una tempistica stringente per la verifica dei dati ed una procedura di scambio di dati tra Inps, enti locali e Ministero della Giustizia per la decadenza in caso di condanne penali;

Avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo: in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, la variazione dell'attività va comunicata all'Inps il giorno antecedente all'inizio, a pena di decadenza dal beneficio;

Intervento Agenzie per il lavoro: le agenzie per il lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di RdC. I servizi per il lavoro devono comunicare in maniera tempestiva, e comunque entro 5 giorni, al centro per l'impiego e all'Anpal la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del servizio per il lavoro al programma Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori) per 6 mesi.

COME SI RICHIEDE

Il Reddito di cittadinanza potrà essere richiesto a partire dal 5 Marzo alle Poste Italia-

ne sia direttamente all'ufficio postale che in via telematica, oppure al Caf. Successivamente l'Inps verificherà se si è in possesso dei requisiti. Il Reddito di cittadinanza verrà erogato a partire dal 27 Aprile attraverso una normalissima prepagata di Poste Italiane (non sarà possibile utilizzarla per il gioco d'azzardo - prelievi in contanti entro un tetto mensile di 100 euro per singolo individuo).

REGOLE E SANZIONI

Viene escluso chi:

- Non sottoscrive il Patto per il Lavoro o per l'inclusione sociale;
- Non partecipa alle iniziative formative e non presenta una giustificazione;
- Non aderisce ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni;
- Rifiuta la seconda offerta congrua;
- Non aggiorna le autorità competenti sulle variazioni del proprio nucleo;
- Fornisce dati falsi. In questo caso, si rischiano da 2 a 6 anni di carcere.

GLI INCENTIVI AL LAVORO

Le disponibilità dei posti vacanti devono essere comunicate telematicamente attraverso il sistema informativo dell'ANPAL. Se l'assunzione avviene a tempo determinato o parziale o a tempo pieno e indeterminato, compreso il contratto di apprendistato (anche grazie all'attività svolta da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro), il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell'importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. La durata dell'esonero sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del Reddito di cittadinanza. Contestualmente all'assunzione il datore di lavoro può stipulare, qualora necessario, un patto di formazione, presso il CPI, con il quale garantisce al beneficiario un corso formativo o di riqualificazione professionale.

PENSIONI DI CITTADINANZA

Possono richiedere la pensione di cittadinanza, i pensionati che vivono sotto la soglia di povertà e che hanno:

- Isee familiare inferiore a 9.360 euro all'anno;
- Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore ai 30 mila euro;
- Patrimonio finanziario inferiore a 6.000 euro, 8.000 se si è in coppia.

ASSEGNO UNICO FIGLI 2022: UN AIUTO PER LE FAMIGLIE

COS'È

L'assegno unico figli è un sussidio economico riconosciuto a tutte le famiglie con figli a carico entro determinati limiti di età, dal 8° mese di gravidanza, fino al 21° anno di età, sulla base della situazione economica del nucleo familiare fotografata dall'Isee in corso di validità. Per i figli disabili non vi sono limiti di età.

L'assegno unico figli è universale, cioè andrà a tutte le famiglie con figli con:

- una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata a 50 euro per 1 figlio
- una quota variabile modulata in modo progressivo, sulla base dell'ISEE familiare: la soglia per avere il trattamento massimo è fissata a 15mila euro. L'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

La domanda di assegno unico può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato. I figli maggiorenni possono presentare domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Il richiedente l'assegno al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere:

- cittadino italiano o di uno Stato Ue, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato
- non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo o titolare di permesso di lavoro per svolgere attività di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- residente e domiciliato in Italia;
- residente in Italia da almeno 2 anni oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno pari a 6 mesi.

A CHI SPETTA

L'assegno unico spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, precettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) senza limiti di reddito. In particolare spetta alle famiglie per ogni figlio a carico.

L'assegno è riconosciuto mensilmente, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo per ogni figlio a carico:

- minorenni, già a partire dal 8° mese di gravidanza;
- maggiorenni, fino al compimento del 21° anno di età, nel caso:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, anche universitario;
 - sia disoccupato e in cerca di lavoro;
 - svolga un periodo di tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8000 euro annui;

- svolga il servizio civile universale;
- con disabilità, senza limiti di età.

IMPORTI ASSEGNO UNICO FIGLI

L'importo è variabile e viene determinato in base all'ISEE del nucleo familiare e all'età dei figli a carico, in particolare sarà di:

- **175 euro per figli minorenni**, con un Isee 2022 fino a 15.000 euro. Se l'Isee è più alto, l'assegno si riduce progressivamente fino a 50 euro (per livelli di ISEE pari o superiori a 40.000 euro);
- **85 euro per i figli maggiorenni fino ai 21 anni di età**, con un Isee 2022 fino a 15.000 euro e con riduzione graduale con un Isee superiore, fino a 25 euro (per livelli di ISEE pari o superiori a 40.000 euro).

LE MAGGIORAZIONI

Sono previste maggiorazioni dell'importo per:

- ciascun figlio successivo al secondo, da **85 euro** (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) a 15 euro al mese (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
- famiglie con più 4 o più figli, **100 euro**;
- figli non autosufficienti, con disabilità grave e media (anche se di età superiore ai 21 anni), per grado di disabilità:
- per non autosufficienti: **100 euro**;
- disabilità grave: **95 euro**,
- disabilità media: **90 euro**,
- disabile dai 18 ai 21 anni: **80 euro**;
- mamme con meno di 21 anni di età, **20 euro**;
- genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, **30 euro**.

Per consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è riconosciuta una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno in presenza delle ulteriori entrambe le seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Gli importi dell'assegno e le relative soglie ISEE verranno adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

COME FARE LA DOMANDA

La domanda per l'assegno unico 2022 può essere presentata presso il nostro CAF dal 1° gennaio di ogni anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo 2022 e febbraio 2023. L'assegno sarà riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio 2022, il pagamento dell'assegno decorre dalla mensilità di marzo con accrediti dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l'assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. In sostanza si avrà diritto, sempre nel rispetto dei requisiti, a tutti gli importi non ricevuti nei mesi precedenti.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda.

Chi ha il reddito di cittadinanza non dovrà fare domanda, perché l'assegno unico a cui si ha diritto in questo caso viene pagato automaticamente dall'Inps.

È necessario essere in possesso dell'Isee 2022 da richiedere al CAF.

È possibile presentare domanda di assegno anche se non si è in possesso di Isee o se si ritiene che il suo valore superi i 40.000 euro. In tal caso verrà riconosciuto l'importo minimo previsto. Integrando la domanda di assegno con l'attestazione Isee entro il 30 giugno 2022 si ha diritto agli eventuali arretrati.

CANONE RAI

Il canone Rai 2022 è dovuto da tutti i contribuenti che possiedono una TV in casa, ovvero apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei canali televisivi. Non è infatti rilevante guardare o meno i canali televisivi per l'addebito dei 90 euro in bolletta.

Hanno diritto all'esonero del canone Rai 2022 i seguenti soggetti:

- Anziani Over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro;
- Militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Inoltre se un membro delle Forze Armate si trova in un appartamento privato situato all'interno di una struttura militare non è esonerato dal pagamento del canone;
- Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
- Agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;
- Rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.

Non paga il canone, inoltre, chi dichiara di non possedere alcuna televisione in casa.

Si specifica che in tal caso è necessario che il contribuente titolare di utenza elettrica ad uso domestico residenziale non sia in possesso di TV in nessuna delle abitazioni in cui è attiva un'utenza elettrica a proprio nome.

L'esonero tuttavia non si applica in via automatica e, per evitare di vedersi addebitare i 90 euro di canone in bolletta, sarà necessario fare domanda entro le seguenti scadenze:

- fino al 31 gennaio per l'esonero dal pagamento per l'intero anno 2022;
- dal 1° febbraio al 30 giugno per l'esonero dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre).

Per anziani con redditi bassi, per i quali i termini da rispettare sono differenti:

- il 30 aprile per essere esonerati tutto l'anno (slitta al 2 maggio 2022, cadendo di sabato);
- il 31 luglio per essere esonerati dal secondo semestre. La scadenza, cadendo di domenica e considerando la proroga feriale prevista dal 1° al 20 agosto, dovrebbe slittare automaticamente a lunedì 22 agosto.

Ai fini del diritto all'esenzione dalla tassa TV, è necessario che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 gennaio 2022.

Se invece il requisito di età dovesse essere raggiunto entro il 31 luglio 2022, l'esonero spetterà solo per il secondo semestre.

PREVIDENZA

PENSIONE ANTICIPATA

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonché agli iscritti presso la gestione separata dell'Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonché dei lavoratori autonomi), che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

Dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è risultato pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Dal 1° gennaio 2019 il requisito contributivo avrebbe dovuto formare oggetto di adeguamento alla speranza di vita in misura pari a cinque mesi. Il predetto adeguamento è stato, tuttavia, sospeso dall'articolo 15 del DL 4/2019 sino al **31 dicembre 2026**. Pertanto il requisito contributivo per il conseguimento della prestazione rimane fermo a **42 anni e 10 mesi** per gli uomini e a **41 anni e 10 mesi** per le donne da 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. Come contropartita della sospensione dall'adeguamento Istat il DL 4/2019 ha introdotto - per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019 - una **finestra mobile** che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a **tre mesi** dalla maturazione dei requisiti.

MISURE PER I PRECOCI

A decorrere dal **1° maggio 2017** l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a **41 anni** (sempre a **prescindere dall'età anagrafica** del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto **almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età** e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi).

Anche per i precoci l'articolo 17 del DL 4/2019 ha sospeso l'applicazione dell'adeguamento e dei successivi adeguamenti sino al 31 dicembre 2026. Pertanto dal **1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026** i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata **per i lavori precoci restano fermi a 41 anni di contributi**. A partire da coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha introdotto una **finestra mobile trimestrale** che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione.

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonché dalla gestione separata dell'Inps al compimento di una determinata età

anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno **20 anni di contributi**. Dal 1° gennaio i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato o del settore pubblico, nonché gli autonomi che possono vantare contribuzione al **31 Dicembre 1995** e che, quindi, rientrano nel sistema retributivo o misto possono accedere alla prestazione di vecchiaia al perfezionamento di **67 anni**.

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni di contribuzione è valutabile la contribuzione a **qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato** (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la pensione al perfezionamento dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto sopra descritto. Tuttavia, a differenza di costoro, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre alla presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della **pensione superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale**. In caso contrario possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di **70 anni di età** con almeno 5 anni di contribuzione **"effettiva"** (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione. Anche il requisito anagrafico di 70 anni è soggetto agli adeguamenti in materia di stima di vita (dal 2019 sono quindi necessari **71 anni**). Per effetto della disapplicazione delle finestre mobili operato dalla Riforma del 2011 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile.

Com'è noto ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

APE SOCIALE

L'indennità cd. **APE sociale** spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

- a)** si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b)** assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di

secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) siano lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle attività cd. Gravose;

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. L'indennità dell'APE sociale **decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio** ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa. L'APE sociale è corrisposta ogni mese per **12 mensilità nell'anno**, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia (67 anni), ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

L'indennità è pari all'**importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione** (se inferiore a 1.500 euro) o **pari a 1.500 euro** (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso **più gestioni**, tra quelle interessate dall'APE sociale, **il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione** in rapporto ai rispetti periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa. Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall'APE sociale, l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede INPS procede al relativo recupero.

I soggetti che entro il 31 dicembre 2021 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio **entro il 31 marzo 2021, 15 luglio 2021 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2021**. Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

LE NUOVE RIFORME PENSIONISTICHE

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, particolare attenzione deve essere posta sulla nuova riforma pensionistica introduttiva della "quota 102" - che supera e sostituisce "quota 100".

In dettaglio, le principali misure e novità previste:

Introduzione di "Quota 102" in sostituzione di "Quota 100", sottolineando che quest'ultima potrà sempre essere richiesta purché siano maturati i requisiti richiesti entro il 31/12/2021. La quota 102 prevede nuovi parametri per la pensionabilità anticipata, che coincidono con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022.

Anticipo pensionistico a 62 anni per i dipendenti delle PMI in situazione di crisi: viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il triennio 2022-2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

Proroga e ampliamento dell'APE sociale con relativo ampliamento dell'elenco delle professioni considerate pesanti o gravose. I requisiti comuni alle differenti categorie di beneficiari sono il compimento del 63° anno di età e la cessazione dell'attività lavorativa. I requisiti di contribuzione differiscono, invece, in base alla categoria di appartenenza:

- 30 anni di contributi per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e gli invalidi dal 74 per cento;
- 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi;
- 32 anni per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle impre-

se edili e affini, per i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta

Proroga OPZIONE DONNA per il 2022 con un anticipato trattamento pensionistico riconosciuto alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome.

Assorbimento di INPGI in INPS: Ampliamento dell'elenco dei lavori ritenuti usuranti o gravosi con inserimento delle seguenti nuove categorie: professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate, tecnici della salute, addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate, professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, operatori della cura estetica, artigiani, operai specializzati, agricoltori, conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali, operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli, conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati.

Proroga del Contratto di espansione per un altro biennio e cioè fino al 2023: i datori di lavoro del settore privato ammessi dovranno avere un organico aziendale non inferiore a 50 unità lavorative, soglia raggiungibile sia dalla singola impresa sia calcolata complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.

La nuova legge di bilancio contiene grandi novità soprattutto in merito alle misure introdotte negli ultimi anni in materia previdenziale che coinvolgono direttamente la vita di milioni di lavoratori, aprendo la strada ad una possibile riforma organica del sistema previdenziale che potrà partire già dal 2023.

SUPERBONUS

CHE COS'È

Il **Superbonus** è un'agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che **eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute**, a fronte di specifici interventi come efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di fotovoltaici e di infrastrutture e di ricarica per veicoli elettrici, con fruizione in quote annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto in fattura.

In particolare il testo in vigore dal 1° gennaio ha previsto una proroga differenziata a seconda dei beneficiari della maxi detrazione, ma l'importo in **forma piena** spetta per **tutto il 2022**.

Per **condomini**, persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, **organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, **organizzazioni di volontariato**, **associazioni di promozione sociale ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate**, è prevista la proroga dell'agevolazione al 2025, ma con importo decrescente:

- nella misura del **110%** per le spese sostenute entro il 31 dicembre **2023**;
- nella misura del **70%** per le spese sostenute entro il 31 dicembre **2024**;
- nella misura del **65%** per le spese sostenute nel **2025**.

Per quanto riguarda gli immobili di proprietà **delle cooperative**, la scadenza del superbonus 110 viene allineata a quella degli ex IACP, ovvero il **31 dicembre 2023** sempre che alla data del 30 giugno dello stesso anno sia stato effettuato il **60%** delle spese.

Per quanto concerne, il superbonus 110 per le **abitazioni unifamiliari e le villette** la proroga al **31 dicembre 2022**, a condizione che venga effettuato almeno il 30% dei lavori previsti alla data del 30 giugno dello stesso anno, non prevede più il vincolo legato al **tetto Isee di 25mila euro**.

Le scadenze delle detrazioni del superbonus 110 per **l'installazione di un sistema solare fotovoltaico** e delle **colonnine di ricarica dei veicoli elettrici**, sono state allineate a quelle degli altri lavori oggetto del superbonus.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

- condomini
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad

edilizia residenziale pubblica.

- cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

INTERVENTI AMMESSI

Il **superbonus 110** è una detrazione del 110% delle spese sostenute per l'efficientamento energetico e antisismico nonché per **l'installazione di impianti fotovoltaici** o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Per ottenere la detrazione del 110%, i lavori devono assicurare il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche**. Se questo salto di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta. Ad attestare il passaggio di classe è l'attestato di **prestazione energetica (APE)** rilasciato da un tecnico abilitato che ha una validità temporale di 10 anni.

La misura comprende i cosiddetti lavori trainanti e quelli trainati.

Gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Nello specifico, sono stati definiti **"trainanti o principali"** gli interventi:

- di **isolamento**;
- di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
- **antisismici e di riduzione del rischio sismico**.

Gli interventi **"trainati o aggiuntivi"**, invece, comprendono:

- le spese sostenute per tutti gli **interventi di efficientamento energetico**
- **l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici.
- **l'installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;

- **l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati**, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh;

- **eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lett. e) del TUIR).**

AGEVOLAZIONI

Per i soggetti che scelgono la detrazione del superbonus 110 nella dichiarazione dei redditi, la suddivisione della stessa cambia a seconda dell'anno in cui vengono sostenute le spese.

- **Detrazione in cinque rate di pari importo:** per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
- **Detrazione in quattro rate di pari importo:** per le spese effettuate nel 2022.

Per le spese sostenute fa fede il principio di cassa, vuol dire che le spese si considerano sostenute nell'anno in cui sono state effettivamente pagate e non dipendono dalla data del bonifico. Diversa la situazione per i condomini, per cui l'importanza è la data del bonifico del condomino e non quella di versamento delle rate dei singoli condomini.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche lo **sconto in fattura** praticato dai fornitori e la cessione del credito per il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025. Per gli altri bonus casa la proroga è fino al 31 dicembre 2024.

La **cessione** può essere disposta in favore:

- dei **fornitori** dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di **altri soggetti** (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti)
- di **istituti di credito** e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Una novità importante è l'approvazione **del decreto anti-frode in vigore dal 12 novembre 2021**, il cui scopo è quello di frenare le frodi nell'ambito del superbonus 110 e degli altri bonus edilizi a cui è stata estesa la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Per esercitare l'opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF **l'asseverazione tecnica** relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi **il rispetto dei requisiti tecnici necessari** ai fini delle agevolazioni fiscali e la **congruità delle spese** sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il Decreto anti frode **non si applica** agli interventi di edilizia libera inferiori ai **10 mila euro**. In questo modo non ci sarà l'**obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione delle spese** per tutti i bonus edilizi nel caso si scelga l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

Il DURC Online è il documento che certifica la **regolarità contributiva ed assicurativa** delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L'azienda deve fornirlo in tutti i casi in cui stipula un contratto di servizio con enti pubblici o privati ma anche per beneficiare di agevolazioni da parte di enti e pubblica amministrazione. In pratica, esso certifica che l'impresa è in regola con le norme in materia di normativa previdenziale in proprio e verso i propri dipendenti.

Viene emesso dall'INPS, dall' INAIL e dalle Casse Edili su richiesta dell'azienda.

Il DURC non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dalla cosiddetta autocertificazione.

Il DURC è obbligatorio:

- **Nelle procedure di gara per l'aggiudicazione degli appalti o subappalti di opere pubbliche, di forniture e servizi.**

Va richiesto per tutte le fasi di partecipazione, aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva, stipula contratto, per ogni pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.

- **Nell'edilizia privata** per la richiesta di permesso di costruire, nella presentazione della SCIA, relativamente alla Ditta appaltatrice dei lavori principali, dei subappaltatori e di tutte le imprese a cottimo. Il DURC deve essere presentato prima dell'inizio lavori.

- **Per l'attestazione SOA** (Società di attestazione).

- **Per l'iscrizione all'albo fornitori.**

- **Per agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni**, per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche. Il Durc va richiesto prima dell'inoltro della relativa istanza.

Il DURC può essere richiesto dalle imprese attraverso i propri consulenti o le associazioni di categoria munite di delega o anche direttamente dall'ente pubblico che indice una gara d'appalto, per verificare che tutti gli iscritti al bando siano in possesso dei requisiti fondamentali, avendo il DURC in regola a norma di legge. Possono richiedere il DURC anche le SOA, ossia enti di diritto privato previsti dalla legge italiana che operano sotto l'egida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti-corruzione), per certificare la conformità dei requisiti previsti dalla legge nei soggetti coinvolti in una gara d'appalto

Il DURC può essere richiesto dalle imprese direttamente online, attraverso i siti degli enti previdenziali incaricati al rilascio: INAIL, INPS, Cassa Edile oppure attraverso il sito generale **www.sportellounicoprevidenziale.it**, mediante l'uso delle credenziali personali.

Il DURC ha una validità di 120 giorni e può essere utilizzato per ogni fine richiesto dalla legge. Non sarà necessario richiedere un nuovo DURC in funzione della finalità per la quale lo stesso deve essere utilizzato, potendo utilizzare un DURC ancora valido, anche se richiesto da altri soggetti, scaricabile direttamente da internet.

L'informatizzazione delle procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati coinvolte permette alle imprese di accedere direttamente all'archivio degli Istituti e delle Casse Edili per ottenere un DURC online pronto per essere stampato.

Qualora vi fossero delle carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità e nel termine di 15 giorni c'è la possibilità di la propria posizione, ottenendo il relativo certificato.

DURF (DOCUMENTO DI REGOLARITÀ FISCALE)

È una certificazione fiscale emessa dall'Agenzia delle Entrate relativa alla regolarità in materia di tributi, imposte e tasse. Si applica a tutti i contratti di appalto e subappalto per il compimento di opere e servizi di **valore superiore ai 200 mila euro** considerate per ciascun anno d'imposta (o solare). La certificazione ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio. Nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto ha lo scopo di fornire un'attestazione ufficiale dell'**inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti** e non estinti dalle imprese coinvolte alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso dei pagamenti fiscali.

L'**obbligo per il committente** è di richiedere alle imprese affidatarie, appaltatrici ma anche subappaltatrici, copia dei pagamenti effettuati relativi al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice per i lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

Per le **imprese appaltatrici** e, nel caso, subappaltatrici, l'obbligo è di trasmettere entro 5 giorni lavorativi successivi al termine di pagamento:

- i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute fiscali;
- l'elenco di tutti i lavoratori con il dettaglio del loro codice fiscale, le ore lavorate, la contribuzione e le ritenute fiscali, in riferimento al mese precedente di lavoro.

Nel caso di impresa subappaltatrice, la comunicazione dei documenti dovrà raggiungere sia il committente che l'impresa appaltatrice.

In alternativa ai documenti sopraelencati, l'impresa appaltatrice può comunicare al committente, **allegando il certificato fornito dall'Agenzia dell'Entrate**, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza prevista per le ritenute, i seguenti requisiti:

- Essere in attività da almeno **3 anni**;
- Essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- Aver eseguito, nell'ultimo triennio, versamenti fiscali non inferiori al 10% dell'am-

montare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni;

- Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il certificato si richiede presso l'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica a mezzo PEC. Nel caso di grandi contribuenti, la richiesta va inoltrata alla Direzione regionale competente. Il DURF è disponibile anche nel cassetto fiscale.

• LEGGE DI BILANCIO 2022 • PRINCIPALI NOVITÀ

MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

La c.d. riforma dell'IRPEF, modifica la tassazione delle persone fisiche sia dal punto di vista degli scaglioni di reddito e delle aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati, apportando numerose modifiche. In particolare, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito.

Scaglioni IRPEF 2022	Aliquota IRPEF 2022
fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%
da 28.000 fino a 50.000 euro	35%
da 50.000 in poi	43%

DETRAZIONE REDDITI ASSIMILATI A QUELLO DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI

REDDITO	IMPORTO DELLA DETRAZIONE
Fino a 5.500	1.265
Oltre 5.500 fino a 28.000	$500 + (1.265 - 500) * (28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 5.500)$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$500 * (50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)$
Oltre 50.000	0

Laddove il reddito complessivo sia compreso tra 11.000 euro e 17.000 euro, la detrazione è aumentata di 50 euro.

Per evitare perdite nel cambio delle Regole IRPEF si prevedono ulteriori detrazioni per le varie categorie:

- lavoro dipendente da **25.000 a 35.000** l'importo della detrazione si incrementa di **65 euro**
- pensionati da **25.000 a 29.000** l'importo della detrazione si incrementa di **50 euro**
- lavoro autonomo da **11.000 a 17.000** l'importo della detrazione si incrementa di **50 euro**

BONUS 100 EURO

Per i lavoratori dipendenti con redditi sotto i 28.000 euro e in particolare:

- per chi resta **sotto i 15.000 euro** continua ad essere riconosciuto anche nel 2022 il **trattamento integrativo di 1.200 euro**
- per chi risulta nella **fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro** continua ad essere riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di **1.200 euro** a condizione che la **somma delle seguenti detrazioni sia superiore all'imposta lorda**:
 - detrazioni per i carichi di famiglia; detrazioni per i redditi da lavoro;
 - detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
 - detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.

RIMODULAZIONE DETRAZIONE REDDITI DA PENSIONE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi da lavoro, rapportata al periodo di pensione dell'anno, pari a:

REDDITO	Importo della detrazione
Fino a 8.500	1.955 (non inferiore a 713)
Oltre 8.500 fino a 28.000	$700 + (1.955 - 700) * (28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 8.500)$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$700 * (50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)$
Oltre 50.000	0

ABOLIZIONE IRAP

La legge di bilancio 2022, tra le tante innovazioni promosse, introduce modifiche sotto il profilo soggettivo sulla famosa imposta regionale sulle attività produttive.

L'IRAP è una delle tante imposte che chi esercitava la libera professione od era titolare di un'attività imprenditoriale, era tenuto a versare, ogni anno, alla propria Regione di appartenenza, tassando in questo modo il loro cosiddetto "valore della produzione". Per valore della produzione si intende il guadagno netto dell'impresa, ovvero la differenza tra il ricavato complessivo annuale ed una quota che comprende i principali costi di gestione.

Con l'attuale legge di bilancio taluni contribuenti, su cui originariamente gravava la corresponsione dell'IRAP, sono considerati esentati dal pagamento della stessa. Tra i contribuenti esentati si annoverano:

- lavoratori autonomi ;
- le ditte individuali ;

- i professionisti ;
- coloro i quali aderivano al regime forfetario i quali ne erano già esclusi.

Per tali contribuenti l'ultimo versamento Irap sarà il saldo (eventuale) dell'imposta 2021, da versare a giugno 2022, dato che l'esonero dall'imposta decorre dall'anno fiscale 2022 e tali soggetti non possono avere un anno fiscale non coincidente con quello solare. Ovviamente non saranno dovuti gli acconti 2022, di solito previsti in giugno e in novembre.

Restando immutati come contribuenti IRAP soggetti quali:

- gli studi professionali associati;
- le società di persone;
- le società di capitali;
- gli enti commerciali in generale;
- gli enti del terzo settore.

Lo scopo ultimo ,di questo importante aggiornamento dell' imposta regionale sulle attività produttive è ridurre sia i conteziosi che coinvolgono l' Imposta e sia ridurre la pressione fiscale per i contribuenti soggetti ad aliquota progressiva, e obbligati al versamento dei contributi previdenziali. Il previgente aggiornamento del profilo soggettivo ,attuativo della legge di bilancio 2022 ,guarderà al futuro per cui l'ultimo versamento Irap sarà il saldo (eventuale) dell'imposta 2021, da versare a giugno 2022.

CARO BOLLETTE

Si confermano l'azzeramento degli oneri generali di sistema alle utenze elettriche domestiche e riduzione degli oneri per le restanti utenze IVA ridotta al 5% e azzeramento degli oneri di sistema sul gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche.

Si rafforza il bonus ARERA per le famiglie svantaggiate.

PROROGA DELLA PLASTIC TAX E DELLA SUGAR TAX

Un ulteriore anno di rinvio per la **plastic tax** e la **sugar tax** è previsto al comma 12 della legge 234 del 30 dicembre 2021.

La prima sarà applicata ai cosiddetti MACSI, **manufatti di plastica con singolo impiego**.

L'imposta si pagherà sugli strumenti che hanno funzione di **contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci** o di prodotti alimentari.

Dal 2023 si dovrà pagare **0,45 euro per chilogrammo** di materia plastica, per disincantivare l'impiego di oggetti monouso.

PROROGA BONUS VERDE

La Legge di bilancio 2022 **ha confermato anche per il 2022 il "bonus verde"**, l'agevolazione fiscale per gli interventi straordinari di sistemazione di terrazzi, giardini e aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante. Interessati sia i proprietari degli immobili, che eventuali inquilini. Il bonus spetta anche nel caso di interventi realizzati nei condomini.

Bonus verde 2022	
A chi spetta	Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
Percentuale detrazione	36% di massimo 5.000 euro (per un totale di 1.800 euro)
Detrazione annua massima	180 euro. La detrazione va infatti ripartita in 10 quote annuali di pari importo
Interventi che danno luogo al bonus verde	<input type="checkbox"/> sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi <input type="checkbox"/> realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Quali vantaggi?	<p>La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).</p> <p>Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
Effettuazione del pagamento	Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale, carte di credito, ecc.).

BONUS FACCIATE

Il **bonus facciate 2022** è una detrazione del 60% (era del 90% per cento nel 2021) per interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Gli edifici devono trovarsi **nelle zone A e B**, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il **bonus facciate 2022 comprende** tutti gli interventi sulle

- strutture opache della facciata,
- su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Il **bonus facciate 2022 spetta** a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La **detrazione non spetta** a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Chi ha diritto ad usufruire del bonus facciate può in alternativa optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

La legge di bilancio 2022, oltre ad introdurre una **proroga per il bonus facciate al 60%**, ha anche introdotto l'obbligo per chi sceglie lo **sconto in fattura o la cessione del credito** di presentare il **visto di conformità** e l'**asseverazione tecnica** di congruità delle spese.

DETRAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il comma 42 dell'articolo unico della Legge di bilancio 2022 introduce una **detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche**. La norma prevede altresì che a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

In particolare: **ai fini della determinazione delle imposte sui redditi**, ai contribuenti è riconosciuta una **detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 di-**

cembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La **detrazione**, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute** ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- **50.000 euro per gli edifici unifamiliari** o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **40.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- **30.000 a euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli **interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche** nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

RIFINANZIATA LA NUOVA SABATINI

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 2 del dl 69/2013, aumenta l'autorizzazione di spesa per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027. La misura "Nuova Sabatini" viene considerata uno dei principali strumenti agevolativi nazionali. Operativamente a fronte della concessione di un finanziamento ordinario per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti ordinari ed al 3,575 per cento per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. investimenti 4.0).

Si prevede poi il ripristino del meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid. Torna quindi l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro

FONDO DI GARANZIA PMI

Confermato il rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI, lo strumento agevolativo del Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno delle imprese e dei professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario. L'obiettivo è continuare ad alimentare le discipline speciali del Fondo, avviate per rispondere all'emergenza Covid-19, fino al 30 giugno 2022.

INTERNAZIONALIZZAZIONE: PIÙ RISORSE PER IL FONDO 394

Previsto anche il rifinanziamento del **fondo 394**, gestito da SIMEST, a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

FONDI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

In arrivo il **Fondo per la strategia di mobilità sostenibile**, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

Le risorse saranno utilizzate per il rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, l'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, la realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, lo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, l'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e il rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.

Previste poi risorse ad hoc per promuovere la sostenibilità della **mobilità urbana**, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

INCENTIVI PER L'OCCUPAZIONE FEMMINILE

Per promuovere l'occupazione femminile in Italia, la Manovra prevede una misura di decontribuzione per sostenere il rientro sul posto di lavoro delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Nel ventaglio di iniziative dedicate alla parità di genere rientrano poi l'incremento della dotazione del **Fondo per la parità salariale di genere**, la realizzazione di due Piani strategici nazionali - uno per la **parità** e uno contro la **violenza di genere** - e l'estensione dell'**indennità di maternità**.

FONDI PER REGIONI ED ENTI LOCALI

Gli enti locali potranno contare su risorse aggiuntive per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale. Ma su questo fronte la Manovra 2022 non si ferma qui. La legge di Bilancio infatti stanziava anche nuove risorse per il Fondo progettazione, ne crea di nuovi per la legalità e la montagna e mette in campo una serie di azioni per la tenuta delle casse dei Comuni.

Infine per la messa in sicurezza delle strade è prevista l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati alla **manutenzione straordinaria delle strade** comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, inclusi 300 milioni di euro per la rigenerazione urbana.

DETRAZIONE AFFITTI UNDER 31

I giovani di età compresa **tra i 20 e i 31 anni non compiuti** sono il target di questa agevolazione. Ma il requisito anagrafico non è l'unico da rispettare: gli under 31, infatti, devono avere un **reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro**.

Dato che l'obiettivo finale di questo bonus è permettere ai giovani di lasciare la casa dei genitori per vivere da soli, un altro dei requisiti da rispettare è che la **casa in affitto**, adibita a residenza, sia **diversa dall'abitazione** principale, quindi la casa dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

Altro elemento importante da sottolineare: il bonus non si applica solo all'affitto delle case per intero, ma anche a parte di esse. Detto in termini tecnici, la detrazione si applica ai giovani che stipulano un contratto di locazione per l'intera unità immobiliare

o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale. Il **bonus**, quindi, **vale anche per l'affitto di stanze** nell'ambito di appartamenti condivisi.

Il bonus spetta per i primi quattro anni ed è pari a **991,60 euro o, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione comunque entro il limite massimo di 2.000 euro** di detrazione.

PROROGA FONDO GASPARRINI

Il Fondo Gasparrini è lo strumento che permette ai titolari di un **mutuo contratto per l'acquisto della prima casa**, con un tetto massimo di 250mila euro, in caso di difficoltà economica, di presentare domanda per la sospensione delle rate per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.

Fino alla fine del prossimo anno, quindi, ai benefici del Fondo possono accedere anche le seguenti categorie di soggetti:

- **lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori** che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019;
- titolari di mutui per un importo **massimo di 400mila euro**;
- **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, per i mutui ipotecari erogati alle stesse;
- titolari di mutui che fruiscono del **Fondo di garanzia per i mutui prima casa**.

Le regole di accesso restano invariate rispetto al dl Cura Italia. Di conseguenza, l'agevolazione non è vincolata alla presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) e il Fondo sostiene fino al **50% degli interessi** che maturano nel periodo della sospensione.

Continuano, inoltre, ad essere ammissibili i **mutui di importo non superiore a 400mila euro** ed è confermato lo stop al pagamento delle rate anche per i **mutui già ammessi** ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

La legge di Bilancio 2022 va anche a ritoccare gli stanziamenti del **Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia**, istituito con la Manovra 2021, per anticipare i pagamenti dei progetti finanziati dal PNRR in attesa dell'erogazione dei contributi provenienti dall'UE.

Il Fondo dovrebbe poter contare su una dotazione di 32,7 miliardi di euro per l'anno 2021, di 50,3 miliardi di euro per l'anno 2022 (anziché 40,3 miliardi) e di 53,6 miliardi di euro per l'anno 2023 (anziché 44,5 miliardi).

NUOVE ASSUNZIONI 2022

Gli sgravi contributivi hanno lo scopo di favorire l'occupazione di talune categorie di lavoratori altrimenti esposte al rischio di trovarsi in difficoltà nell'inserimento / reinserimento nel mondo del lavoro. Oltre agli obiettivi appena citati, ciò che accomuna i **bonus assunzioni 2022** è la riduzione, parziale o totale, dei contributi INPS a carico dell'azienda, entro determinati limiti di durata o di importo, nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- Assunzione spontanea e non in attuazione di un obbligo preesistente imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- Rispetto della normativa in materia di lavoro;
- Osservanza delle disposizioni economiche e normative contenute nei contratti e accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- Inoltro delle comunicazioni obbligatorie UNILAV nei tempi richiesti dalla normativa;
- Rispetto del diritto di precedenza imposto dalla legge o dal contratto collettivo;
- Regolarità nel versamento dei contributi a INPS, INAIL e Casse edili (attestata con il cosiddetto "Documento Unico di Regolarità Contributiva" o "DURC").

BONUS ASSUNZIONI SUD

È previsto lo sgravio contributivo fino a 8.060 Euro per i datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato (anche part time) o in apprendistato, giovani disoccupati under 35 oppure over 35 privi di impiego da almeno 6 mesi.

L'assunzione deve avvenire dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 e lo sgravio spetta per un massimo di 12 mesi, aumentato a 36 se cumulato con bonus strutturale.

BONUS GARANZIA GIOVANI

Per il 2022 tutti i datori di lavoro del settore privato che assumeranno giovani iscritti al programma Garanzia Giovani e di età compresa tra i 15 e i 29 anni avranno diritto allo sgravio contributivo. Il bonus Garanzia Giovani potrà essere richiesto dai datori di lavoro che assumeranno, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 giovani "Neet".

L'incentivo consiste in uno sgravio contributivo per un massimo di 8.060 euro a lavoratore assunto per contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato, con riduzione del 50% nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato.

BONUS ASSUNZIONI UNDER 36

Per il biennio 2021 – 2022 è riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di giovani:

- Di età **fino a trentasei anni non compiuti**;

- Che non siano mai stati, in precedenza, assunti a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

Nello specifico lo sgravio totale, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2020 numero 178, è fruibile dai datori di lavoro privati nel rispetto della **soglia mensile di euro 500,00** (6.000,00/12).

L'agevolazione spetta a patto che, alla data dell'evento incentivato (assunzione o trasformazione a tempo indeterminato), il lavoratore abbia un'età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

Nel concetto di "assunzione a tempo indeterminato" potenzialmente destinataria dello sgravio, non rientrano i contratti di apprendistato, lavoro intermittente e lavoro domestico.

Al contrario, la misura spetta a fronte di contratti a tempo indeterminato part-time o stipulati con il socio lavoratore di cooperativa.

La durata massima dello sgravio è **elevata a quarantotto mesi** per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna.

BONUS ASSUNZIONI PRECARI CON FIGLI MINORI

Le imprese private che assumono a tempo indeterminato soggetti **fino a trentacinque anni di età**:

- Genitori o affidatari di figli minori;
- Titolari di contratti di lavoro a termine, in somministrazione, intermittente o collaborazione coordinata e continuativa;
- Iscritti, al momento dell'assunzione, alla "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori";

hanno diritto ad un beneficio economico INPS **fino ad un massimo di 5 mila euro per ogni assunzione**, nel limite di cinque per singola impresa (a norma del Decreto Ministeriale 19 novembre 2010).

Lo sgravio è riconosciuto in quote mensili, ciascuna di esse non superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore.

Gli eventi agevolabili, previa domanda all'INPS, sono le:

- Assunzioni a tempo indeterminato;
- Trasformazioni a tempo indeterminato;
- Assunzioni con contratto di apprendistato.

BONUS ASSUNZIONI STUDENTI

La Legge 27 dicembre 2017 numero 205 ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL) per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, **entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio**, studenti che abbiano svolto presso gli stessi:

- Periodi di alternanza scuola – lavoro, pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste negli istituti tecnici, professionali e nei licei;
- Periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di

istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione.

L'incentivo, fruibile **nel limite di massimo di 3 mila euro annui per ogni lavoratore assunto**, non si estende ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

BONUS DISABILI

La legge 68/1999 prevede il riconoscimento di un incentivo per un periodo di trentasei mesi per favorire le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica. Sono beneficiari della misura i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici.

BONUS ASSUNZIONI CINQUANTENNI

L'assunzione a tempo indeterminato o a termine (anche part-time) di soggetti con almeno cinquant'anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, conferisce al datore di lavoro il diritto di fruire di una riduzione del 50% dei contributi INPS a suo carico (compresi i premi assicurativi INAIL) per un periodo di:

- Diciotto mesi, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;
- Dodici mesi, in caso di contratto a tempo determinato.

L'agevolazione è riconosciuta anche in caso di:

- Proroga del rapporto a termine, nel rispetto del limite complessivo di durata pari a dodici mesi;
- Trasformazione a tempo indeterminato entro la scadenza del periodo iniziale (dodici mesi).

In quest'ultima ipotesi la stabilizzazione del contratto estende **l'efficacia dello sgravio sino a diciotto mesi**.

Lo sgravio, introdotto con Legge 28 giugno 2012 numero 92, spetta a condizione che il datore di lavoro realizzi, grazie all'assunzione, un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

BONUS ASSUNZIONI DONNE

La misura appena descritta per i lavoratori cinquantenni si applica per le assunzioni di **donne di qualsiasi età**, alternativamente:

- Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree svantaggiate (ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea) ovvero con una professione o appartenenti ad un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (tasso di disparità uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna);
- Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- Donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi.

A seguito delle disposizioni previste dalla Legge 30 dicembre 2020 numero 178, per

le assunzioni a tempo indeterminato o a termine, nonché per le trasformazioni, effettuate nel biennio 2021 – 2022, l'esonero per le donne disoccupate è elevato al 100% dei contributi previdenziali carico azienda, **nel limite massimo di 6 mila euro annui**.

La misura in parola spetta per un periodo non superiore a:

- Dodici mesi, in caso di assunzione a termine;
- Diciotto mesi, a fronte di un'assunzione a tempo indeterminato;
- Diciotto mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto già agevolato.

ASSUNZIONI BENEFICIARI NASPI

I datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione NASpl, hanno diritto ad un incentivo economico pari al 20% del sussidio mensile che il neo – assunto **avrebbe continuato a ricevere se fosse rimasto disoccupato**.

Lo sgravio:

- Opera come credito, diminuendo l'ammontare dei contributi INPS dovuti dal datore di lavoro;
- Non può eccedere l'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel singolo mese, ivi comprese le eventuali competenze ultra – mensili (ratei di mensilità di aggiuntive);
- Spetta per i periodi di effettiva erogazione del compenso.

In termini di durata, la fruizione dello sgravio non può superare il periodo di residuo godimento della NASpl.

BONUS ASSUNZIONI 2022: ALTRE AGEVOLAZIONI

In aggiunta ai bonus appena citati la normativa prevede ulteriori sgravi per:

- Assunzione con contratto a termine (anche part-time) in sostituzione di lavoratori (dipendenti o autonomi) **assenti per maternità**;
- Assunzione a tempo indeterminato (anche part-time), a termine o con contratto di apprendistato di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza;
- Assunzione a tempo indeterminato o a termine di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che abbiano chiesto l'anticipazione dell'assegno di ricollocazione.

Non mancano poi sussidi e contributi a fondo perduto riconosciuti dalla normativa territoriale (in particolare regionale) per le aziende che assumono determinate categorie di lavoratori (ad esempio disoccupati).

Da ultimo, in merito allo sgravio previsto per chi assume soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza, è opportuno segnalare che, prima delle modifiche operate dalla recente Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2021 numero 234), **decorrenti dal 1° gennaio 2022**, lo sgravio era riservato alle sole aziende che attivavano con i destinatari RdC rapporti a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratti di apprendistato. L'assetto attuale dell'agevolazione include invece tra i potenziali beneficiari coloro che assumono con contratto a tempo indeterminato, determinato (full-time o part-time) oltre naturalmente all'apprendistato.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

SCONTO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI CON REDDITI FINO A 35 MILA EURO.

I lavoratori dipendenti, con retribuzione imponibile previdenziale fino a 35mila euro all'anno (2.692 euro lordi al mese) potranno beneficiare, per il solo anno 2022, di uno sconto dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali.

APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO

Per le micro-imprese (quelle che occupano fino a 10 dipendenti e fatturano entro 2milioni di euro) è previsto lo sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati con giovani under 25.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI

È previsto un nuovo incentivo a favore di aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. L'incentivo è del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall'assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l'assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per questa agevolazione non è previsto alcun limite di età anagrafica del lavoratore. L'incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse attualmente stanziare.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

Per il solo anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. L'esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre: decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità; per un periodo massimo di un anno a partire dalla data di rientro. La disposizione fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

CONGEDO PATERNITÀ

Il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale. Con la legge di Bilancio 2022 si prevede il congedo obbligatorio di paternità per la durata di 10 giorni.

Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

Con il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo previsto

dall'articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell'esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall'agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti. Esonero contributivo coltivatori diretti imprenditori agricoli

DECONTRIBUZIONE SUD

I commi 161-169 prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programabili dell'ordinaria attività.

SGRAVI CONTRIBUTI NEL SETTORE DILETTANTISTICO

La **Legge di Bilancio 2022** prevede una serie di incentivi per lo sport anche per il 2023, intervenendo sul credito d'imposta per la manutenzione degli impianti sportivi e assicurando alcune agevolazioni fiscali per le Federazioni sportive.

BONUS SPORT 2022

Tra le principali misure previste figura senza dubbio l'estensione al 2022 del **credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi** pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Si tratta dello Sport bonus, il tax credit al 65% previsto dalla Legge di Bilancio 2019 per:

- le persone fisiche e gli enti non commerciali (per i quali il credito d'imposta non può eccedere il 20% del reddito imponibile);
- i soggetti titolari di reddito d'impresa (per i quali, invece, il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui).

In questo caso l'estensione al 2022 interessa solo i soggetti **titolari di reddito d'impresa**, nel limite complessivo di **13,2 milioni** di euro.

Il credito d'imposta – lo ricordiamo – spetta nei casi in cui la donazione sia stata effettuata nei confronti del proprietario dell'impianto (oppure dei soggetti che lo detengono in concessione o in altro tipo di affidamento) e a condizione che le nuove strutture da realizzare siano pubbliche.

SGRAVI CONTRIBUTI SPORT

Oltre allo sport bonus, la nuova Legge di Bilancio estende anche al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al **Fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico** varato dalla scorsa finanziaria.

Le legge di Bilancio 2021 ha infatti istituito un Fondo da 100 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022) volto a riconoscere un **esonero (anche parziale) della contribuzione previdenziale** relativa ai rapporti di lavoro sportivo con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, instaurati da:

- federazioni sportive nazionali;
- discipline sportive associate;
- enti di promozione sportiva;
- associazioni e società sportive dilettantistiche.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

ALTRE MISURE PER LO SPORT

La Legge di Bilancio 2022 interviene sia sugli utili delle Federazioni sportive, sia sull'attività sportiva universitaria.

Nel primo caso il testo prevede che per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli **utili delle Federazioni Sportive Nazionali** (riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano) derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrano a formare il reddito imponibile (ai fini IRES) e il valore della produzione netta (ai fini IRAP). Ciò però alla sola condizione che in ciascun anno le Federazioni destinino almeno il 20% degli utili stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Nel secondo caso, invece, la Manovra integra di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione finanziaria per il **potenziamento dell'attività sportiva universitaria**.

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI

A partire dal 1 luglio 2020, viene modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica:

all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo.

Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'Acì.

Invece **per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2021**: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 50%; per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 60%.

TASSAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI E DEI PRODOTTI

Innalzate le accise che gravano sui tabacchi lavorati e introdotta una nuova imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (cartine e filtri per arrotolare le sigarette), nella misura di 0,0036 euro per ogni pezzo.

BUONI PASTO

Dal 01/01/2020, cambia il regime fiscale dei buoni pasto; se erogati in formato elettronico, la quota che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente è elevata da 7 a 8 euro; se erogati in formato diverso (es. cartaceo), la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da 5,29 a 4,00 euro. Mantenuto il limite giornaliero a 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI

Detrazioni Irpef su spese sanitarie e altri oneri detraibili (ex art. 15 DPR 917/86)

Dal 1° Gennaio 2020 la condizione necessaria per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sugli oneri detraibili previsti dall'art. 15 del TUIR, sarà necessario effettuare i pagamenti delle relative spese con strumenti tracciabili (assegno o bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, versamento postale). **L'anzidetto requisito non è richiesto per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale che quindi potranno essere pagate in contanti.**

Nel dettaglio si riporta l'elenco dei principali oneri detraibili indicati dall'articolo 15:

- Interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
- le spese sanitarie e le spese veterinarie;

- le spese funebri;
- le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali;
- le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

PLUSVALENZE IMMOBILIARI

È del 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Non è dovuta per la vendita di un immobile ereditato, a patto che non sia un terreno edificabile.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, dai bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 (quindi dei bilanci 2020 - 2021 - 2022). È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a tre rate annuali di pari importo se l'ammontare complessivamente dovuto è inferiore a 3.000.000 €, in caso contrario fino a sei rate.

IMU

Dal 2020 è scomparso il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l'Imu.

L'aliquota di base è fissata allo 0,86% con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

Una novità è stata introdotta per gli immobili assegnati a seguito di separazione

coniugale. In particolare, in caso di assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio, la soggettività passiva dell'assegnatario opera solo se ci sono figli minori. In caso contrario, si guarda solo alla titolarità formale del bene, anche ai fini dell'applicazione dell'esenzione da imposta.

La deducibilità Imu dal reddito di lavoro autonomo e redditi d'impresa, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31/12/2019 e al 31/12/2020 (vale a dire per i periodi 2020 e 2021 "solari");
- 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021.

COMPENSAZIONE E ACCOLLO

Chiunque si accoli il debito d'imposta altrui procede al relativo pagamento. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti l'accollante. I versamenti in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 D.lgs. 471/1997.

Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31/12 dell'8° anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

- All'accollante le sanzioni di cui all'art. 13, cc. 4 (30% del credito utilizzato) o 5 (dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente) D.lgs. 471/1997;
- All'accollato la sanzione di cui all'art. 13, c. 1 D.lgs. 471/1997 (30% dell'importo non versato), recuperando l'importo dei versamenti considerati come non avvenuti e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido.

CESSAZIONE P.IVA E COMPENSAZIONI

Per i contribuenti cui sia stato notificato:

- Il provvedimento di cessazione della partita iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita risulti cessata;
- Il provvedimento di esclusione della partita iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (elenco VIES) è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di tali disposizioni, il modello F24 è scartato.

CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI

Ai fini del calcolo dei 5.000 € sono considerate solo le compensazioni che devono necessariamente essere esposte in F24 (escluse compensazioni verticali).

Tutti i soggetti (sia privati che P.IVA) che intendono presentare un F24 con importi in compensazione (non necessariamente a zero) potranno farlo esclusivamente dalla piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate. Se a seguito dei controlli, che devono avvenire entro 30 giorni i crediti in compensazione non erano utilizzabili l'agenzia delle entrate comunica la mancata esecuzione della delega (bisognerà quindi effettuare il ravvedimento operoso) e applica una sanzione pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000 €, e pari a 250 € per importi superiori a 5.000 € (regime sanzionatorio a partire dalle deleghe presentate dal 01/03/2020).

Per le compensazioni IVA in F24 superiori a 5000,00 euro è necessario utilizzare il visto di conformità.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

I soggetti sostituti d'imposta che affidano il compimento di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 € a un'impresa a fronte di un rapporto negoziale caratterizzato da:

- Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
- Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio (l'impresa appaltatrice dovrà versare un mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, indicando nel mod. F24 il C.F. del committente).

L'impresa appaltatrice entro i 5 giorni successivi alla scadenza del versamento deve fornire al committente mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati presso di esso con C.F., dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali al fine di consentire al committente il riscontro.

Nel caso in cui sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa non abbia fornito deleghe informazioni necessarie al committente oppure risulti l'omesso o insufficiente versamento, il committente deve sospendere finché dura l'inadempimento il pagamento dei corrispettivi sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Il committente entro 90 giorni dovrà dare comunicazione dell'inadempimento all'Agenzia delle entrate. Questi obblighi di controllo del committente non trovano applicazione qualora l'impresa appaltatrice trasmetta al committente la certificazione fornita dall'agenzia delle entrate (la cui validità è 4 mesi) in cui l'agenzia stessa certifica la presenza dei requisiti di "affidabilità fiscali" necessari per l'esonero. Solamente le imprese appaltatrici a cui vengono certificati i requisiti di "affidabilità fiscali"

hanno la facoltà di avvalersi delle compensazioni per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori.

AMPLIAMENTO RAVVEDIMENTO A TUTTI I TRIBUTI

E' abrogato l'art. 13, c.1-bis D.lgs. 472/1997, che limitava l'applicazione delle riduzioni delle sanzioni previste per ravvedimento operoso a 1/7, 1/6 e 1/5 ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e, limitatamente alle riduzioni a 1/7 e 1/6, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE

I file delle fatture elettroniche (nella loro totalità; non solo imponibile e fiscale ma tutte le informazioni in esse contenute) acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall'Agenzia delle Entrate sono memorizzati fino al 31/12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

- a) dalla guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- b) dall'agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.

FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Dal 2022 la fatturazione elettronica cambia. L'Italia è stata autorizzata dall'Unione europea a proseguire con l'obbligo di fattura elettronica B2B fino al 2024 e ad allargare l'ambito dei soggetti obbligati.

Nella giornata dell'8 dicembre 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha dato il suo consenso:

all'estensione dell'obbligo di fattura elettronica anche ai contribuenti in regime di flat tax alla possibilità per l'Italia di estendere l'obbligo di fattura elettronica fino al 2024

FATTURA ELETTRONICA : LA SITUAZIONE ATTUALE

Dal 1° gennaio 2019, l'Italia ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica sia nei rapporti tra soggetti business (B2B), sia nelle transazioni commerciali tra soggetto business e privati (B2c). Il formato elettronico non ha cambiato le regole sulla fatturazione delle operazioni, rimangono ancora in essere quelle previsioni normative in base alle quali l'operazione può non essere documentata da fattura. Basti pensare al commercio al dettaglio per il quale è sufficiente l'emissione di un **documento commerciale**, salvo che il cliente non richieda espressamente la fattura. Il Documento commerciale che ha preso il posto dello scontrino fiscale, con l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ad oggi sono esentati i seguenti soggetti:

- contribuenti in regime forfettario; ex legge 190/2014;
- contribuenti in regime di vantaggio, ex D.L. 98/2011;

associazioni sportive ossia i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Sono esonerati tutti coloro i quali, in forza di varie disposizioni normative, possono avvalersi della legge n. 398 del 1991.

FATTURA ELETTRONICA 2022: LE NOVITÀ

Dal 2022 la fatturazione elettronica cambia. L'Italia è stata autorizzata dall'Unione europea a confermare l'obbligo di fatturazione elettronica e ad allargare l'ambito dei soggetti obbligati al formato elettronico.

L'obbligo di fatturazione elettronica potrebbe essere esteso anche ai contribuenti in regime forfettario e a quelli in regime di vantaggio.

Contribuenti per i quali, con la decisione di esecuzione n. 2020/647/UE, l'Italia, è stata autorizzata, in deroga, ad esentare dall'Iva gli operatori con volume d'affari **fino a 65.000 euro** (decisione di esecuzione n. 2020/647/UE). In deroga rispetto all'art. 285 della Direttiva n. 2006/112/CE, c.d direttiva Iva.

ABOLIZIONE ESTEROMETRO

Dal 1° gennaio 2022, l'esterometro va in pensione. Infatti, la Legge N° 178/2020, Legge di bilancio 2021 ne ha previsto l'abrogazione. I dati delle operazioni con i soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio italiano dovranno essere inviati tramite il Sistema di interscambio, lo stesso sistema attraverso il quale viaggiano le fatture elettroniche.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l'invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

Il D.L. n. 146/2021 (cd. "Decreto Fisco-lavoro"), all'art. 5, commi 12-bis, 12-ter:

- ha prorogato al 1/07/2022 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- ha prorogato al 1/01/2023 l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri in capo ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
- previsto, al fine di ottenere il credito d'imposta relativo alle commissioni sulle transazioni effettuate tramite POS, l'istruzione dell'obbligo per gli operatori finanziari che forniscono strumenti di pagamento elettronico tracciabile di trasmettere telematicamente, anche tramite PagoPA, all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (POS "standard" o "evoluti") e l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate.

Dal 1° gennaio 2022 la data definitiva di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE

Con un emendamento al decreto Milleproroghe, approvata la modifica retroattiva del **teito massimo per i pagamenti con denaro contante**, la soglia scesa a **1.000 euro dal 1° gennaio 2022**, torna a **2.000 euro**. La riduzione del limite a **1.000 euro** slitta al 1° gennaio 2023.

La novità si applica anche ai **trasferimenti di denaro**, oltre la soglia modificata, **già effettuati dall'inizio dell'anno**, quando il limite è temporaneamente sceso a 1000 euro; in particolare, per il principio del favor rei, tali trasferimenti è come se non fossero mai stati effettuati a condizione, però, di non aver superato la soglia di **1.999,99 euro**.

Il **limite al trasferimento del denaro contante** deve essere osservato a prescindere dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati, pertanto, sarà valido non solo per l'acquisto di beni e servizi, ma ad esempio, anche per le donazioni; in tal caso se l'importo dovesse essere superiore a 1.999,99 euro, dovrà essere effettuato attraverso un mezzo in grado di assicurarne la tracciabilità, come un assegno bancario o circolare.

Opera il **divieto di frazionare l'operazione** al fine di aggirare il limite massimo; il divieto non può essere superato anche se il trasferimento viene effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Sotto il profilo economico per **operazione frazionata** si intende un'operazione unitaria di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

In ogni caso, l'Amministrazione finanziaria verificherà, di volta in volta se sussistano elementi tali da far ritenere che il frazionamento dei pagamenti sia effettuato con il chiaro intento di "aggirare" il limite al trasferimento del denaro contante, con lo specifico scopo di sottrarsi al divieto legislativo.

Il **pagamento in due o più rate di una fattura**, di un importo complessivamente corrisposto superiore al limite massimo, non presenta **violazione della disposizione**, purché i singoli importi corrisposti siano inferiori al limite di **2.000 euro**.

Effettivamente, rientra nella prassi commerciale il pagamento dei fornitori a 30, 60 e 90 giorni data fattura, in tal caso il pagamento in più rate della somma dovuta non è eseguito con lo specifico intento di eludere la soglia.

Per le **operazioni di versamento o prelievo bancario**, il soggetto non deve osservare alcun limite, in quanto non sta effettuando alcun trasferimento di denaro in favore di soggetti diversi. Infatti, il denaro è nella sua disponibilità in quanto in giacenza sul conto corrente e continua ad essere nella sua disponibilità dopo il prelievo. Ciononostante, pur non configurandosi alcuna violazione, il frequente e sproporzio-

nato utilizzo del denaro contante, potrebbe indurre l'istituto di credito - per la normativa sull'antiriciclaggio - alla richiesta di informazioni sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo e solo, qualora tali indicazioni non fossero convincenti, alla comunicazione all'UIF di operazione sospetta.

CREDITO DI IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d'imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante pagamenti tracciabili. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 01/07/2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000,00 €.

PRELIEVO ERARIALE UNICO SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

A decorrere dal 10/02/2020 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, c.6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, nel 23% e nel 9% .

Si tratta di:

- a) apparecchi idonei per il gioco lecito dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;
- b) apparecchi idonei per il gioco lecito facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

INASPIMENTO PENE REATI TRIBUTARI

- **Dichiarazione fraudolenta (per fatture di operazioni inesistenti)** - reclusione da 4 a 8 anni (prima da 1 anno e 6 mesi a 6 anni); in caso di elementi passivi fittizi inferiori a 100.000 € la pena si riduce alla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- **Dichiarazione fraudolenta (per altri artifici)** – reclusione da 3 a 8 anni (prima da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).
- **Dichiarazione infedele** – reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (prima da 1 a 3 anni) quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 € (anziché 150.000 €) e congiuntamente gli elementi attivi sottratti/passivi inesistenti è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi/passivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a 2 milioni (anziché 3 milioni). Infine, non danno luogo a punibilità le valutazioni che, complessivamente considerate (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.
- **Omessa dichiarazione** – nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti d'imposta)

tuti d'imposta) di cui all'art. 5 D.lgs. 74/2000, viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l'importo di 50.000,00 € dell'imposta evasa.

- **Occultamento o la distruzione dei documenti contabili** – l'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'art.10, D.lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

TRACCIABILITÀ STIPENDI

Con decorrenza dal 1 Luglio 2018, i datori di lavoro ed i committenti privati dovranno obbligatoriamente provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l'uso del contante.

Il comma 910 della legge n.205/2017 ammette le seguenti forme di pagamento: bonifico su c/c intestato al lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento, emissione assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'ambito oggettivo di applicazione della norma è il seguente:

- rapporti di lavoro subordinato;
- rapporti di lavoro sotto la forma di co.co.co.;
- rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Dall'analisi del testo normativo sembra di poter escludere (salvo diverso futuro avviso dell'amministrazione finanziaria) le seguenti fattispecie:

- borse di studio;
- compensi per lavoro autonomo di natura occasionale;
- compensi per attività di Amministratore.

ON - NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 2022

Il bando permette alle donne di tutte le età e ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni di richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso per intraprendere nuove attività imprenditoriali. La misura sarà rifinanziata per il triennio 2022-2024 con una dotazione da 50 milioni di euro.

COS'E' E A CHI E' RIVOLTO

“**On-Nuove imprese a tasso zero**” è l’incentivo per i **giovani under 35 e le donne di tutte le età** che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide su tutto il territorio nazionale e prevedono un mix finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al **90%** delle spese ammissibili.

Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età. Accedono al finanziamento le imprese costituite da non più di 3 anni o imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5.

Possono presentare domanda di finanziamento anche le persone fisiche, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni.

I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

I FINANZIAMENTI

Sono previste due linee di finanziamento con programmi di spesa e regime di aiuti diversi, a seconda che le **imprese siano costituite da non più di 3 anni oppure da almeno 3 e non più di 5 anni.**

> Le imprese fino a 3 anni possono presentare progetti di investimento fino a 1,5 mln di euro per nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. La copertura delle spese ammissibili può arrivare fino al 90% da rimborsare in 10 anni. Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso a zero contributo a fondo perduto che non può superare il limite del 20% della spesa ammissibile.

Esempi di spese del piano di impresa:

- Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)
- Macchinari, impianti e attrezzature
- Programmi informatici e servizi per l’ICT
- Brevetti, licenze e marchi
- Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile)
- Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento
- Spese per la costituzione della società

> Le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5 possono presentare progetti che prevedono spese fino a 3 mln di euro per nuove iniziative o ampliare/trasformare le attività esistenti nel settore manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso a zero contributo a fondo perduto che non può superare il limite del 15% della spesa ammissibile.

Esempi di spese del piano d’impresa:

- Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile);
- Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile);
- Macchinari, impianti e attrezzature;
- Programmi informatici;
- Brevetti, licenze e marchi.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande vanno presentate attraverso il sito di Invitalia.

REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il regime forfettario è un regime fiscale per le partite IVA individuali, il cui scopo è quello di garantire alcune semplificazioni sia a livello fiscale che a livello contabile, rispetto al regime ordinario. Introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015, poi riformato dalla Legge di Bilancio 2020, rimane in vigore con alcune novità anche nel 2022.

Nel 2022, può accedere o permanere nel regime forfettario, il contribuente che rispetta i seguenti requisiti:

- monte ricavi/compensi non **superiore a 65.000 euro** all'anno. In caso si svolgano più lavori corrispondenti a diversi codici ATECO bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
- spese **non superiori ad euro 20.000 lordi** per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti.

Non sono previsti limiti di spesa per i beni strumentali.

Accanto ai requisiti di accesso, sono confermate anche le seguenti cause di esclusione. Nello specifico, non possono accedere al regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero
- che controllano direttamente o indirettamente S.R.L. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di **importo superiore a 30.000 euro**, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

L'aliquota sostitutiva applicata al regime forfettario va a sostituirsi a IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. Si tratta di un regime fiscale agevolato in quanto si applica un'aliquota di tassazione fissa ridotta:

- al 5% per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività (start up);
- al 15% per tutti gli altri casi.

A differenza degli altri regimi nel forfettario l'imponibile si calcola a forfait, questo semplifica la contabilità e consente di risparmiare sulla tassazione. Chi adotta il regime forfettario può godere ai fini previdenziali di una contribuzione ridotta del 35%.

Per quanto concerne gli adempimenti collegati al regime forfettario, chi vuole usufruire della tassazione agevolata al 15% deve emettere lo scontrino elettronico; fino ad oggi non vi è l'obbligo di fatturazione elettronica. Tuttavia, tali contribuenti se decidono di fatturare tutte le operazioni con la fattura elettronica, possono accedere ad un regime premiale.

CODICE ATTIVITÀ 2007	SETTORE	LIMITI COMPENSI	COEFFICIENTE REDDITIVITÀ
10 - 11	Industrie Alimentari e Bevande	65.000	40%
45 (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	65.000	40%
47.81	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	65.000	40%
47.82 – 47.89	Commercio ambulante di altri prodotti	65.000	54%
(41 – 42 – 43) – (68)	Costruzioni ed attività immobiliari	65.000	86%
46.1	Intermediari di commercio	65.000	62%
(55 – 56)	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	65.000	40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – 85 – (86 – 87 – 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	65.000	78%
(01 – 02 – 03 -) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (da 12 a 33) (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (da 49 a 53) – (da 58 a 63) – (da 77 a 82) – (84) – (da 90 a 93) – (94 – 95 – 96) – (97- 98) – (99)	Altre attività economiche	65.000	67%

CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (nuovi voucher)

Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere utilizzate da:

- soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo
- sporadico e saltuario;
- utilizzatori che devono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazioni occasionali.

CHI PUÒ UTILIZZARLI

Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni.

Limiti all'utilizzo del contratto di prestazioni accessorie

- Non è ammesso il ricorso al Cpo ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
- Il divieto per l'utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è previsto per le attività:

- del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- del settore edile e settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

- Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Limiti economici all'utilizzo del contratto di prestazione occasionale

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Il prestatore viene iscritto alla Gestione Separata ed avrà diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Limite compenso giornaliero

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al

corrispettivo di quattro ore lavorative.

Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
- l'assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;

Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore è trattenuto dall'INPS l'onere di gestione nella misura dell'1%.

Attivazione contratto di prestazione occasionale

Per attivare il contratto occasionale, l'utilizzatore almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:

- i dati identificativi del prestatore
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- la tipologia;
- il settore dell'attività lavorativa;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.

L'utilizzatore può revocare una comunicazione precedentemente inserita entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

Il prestatore riceve notifica della comunicazione tramite mail, SMS. Entro tre giorni potrà confermare l'effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera ed in tal caso, sarà inibita la possibilità per l'utilizzatore di revocare la prestazione.

Il datore di lavoro, per poter utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale, deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio virtuale, che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.

Tale operazione può essere effettuata tramite:

- versamento a mezzo modello F24 (modello Elide), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore per l'utilizzo del contratto di prestazioni occasionali i versamenti dovranno essere effettuati con causale "CLOC";

• Nel campo "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

• Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la procedura Agid "PagoPA" e accessibili esclusivamente dal Portale dei Pagamenti.

N.B. Le somme versate non sono immediatamente disponibili ma sono necessari dei tempi tecnici (normalmente sette giorni dall'operazione di versamento) perché esse siano contabilizzate e rese disponibili nel portafoglio dell'utilizzatore.

LIBRETTO FAMIGLIA

Il Libretto Famiglia 2018, che più che un voucher o un buono, è un vero e proprio libretto nominativo prefinanziato, può essere utilizzato esclusivamente dalle famiglie per pagare la prestazione occasionale solo a determinate categorie di lavoratori. La famiglia interessata dovrà prima acquistare il libretto mediante versamenti tramite F24 modello elide, con causale LIFA, oppure tramite il “portale dei pagamenti”, poi ricaricare la somma di denaro desiderata, inviare un’apposita comunicazione all’INPS e solo successivamente, potrà pagare la prestazione (il valore è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora).

Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NOVITÀ 2022

Il D.L. n. 146/2021, cosiddetto decreto fiscale, ha imposto il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Si configura la fattispecie del **lavoro autonomo occasionale** quando una persona svolge, senza il carattere di abitualità, una prestazione lavorativa, utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi, e senza subire il vincolo di subordinazione da parte del committente (dal procacciamento occasionale d'affari, ai piccoli lavori manuali, fino anche a prestazioni di tipo intellettuale o creativo). Si tratta di situazioni in cui il soggetto è esonerato dall’apertura della partita IVA in quanto la prestazione di lavoro autonomo è svolta in modo saltuario e sporadico.

La disposizione interessa lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c..

Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti instaurati ex 54-bis del d.l. n. 50/2017 (conv. da l. n. 96/2017);
- le professioni intellettuali;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi.

Sono tenuti alla comunicazione esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

L’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro scatta al momento della sottoscrizione del contratto di prestazione occasionale tra le parti e, in ogni caso,

prima dell’inizio della prestazione lavorativa. la norma non indica un tempo limite per la comunicazione, pertanto si raccomanda di procedere in modo tempestivo.

Attenzione: l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

La comunicazione dovrà essere effettuata all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante sms o posta elettronica. la mail dovrà contenere :

- i dati del committente e del prestatore;
- la sede della prestazione;
- una sintetica descrizione dell’attività;
- l’ammontare del compenso (se stabilito al momento dell’incarico);
- la data di avvio delle prestazioni occasionali e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.

La comunicazione dovrà essere effettuata quindi prima dell’avvio della prestazione lavorativa da parte del committente, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 d.lgs. n. 124/2004).

Una novità è inoltre prevista in materia di sospensione dell’attività lavorativa, che potrà scattare anche in caso di presenza di lavoratori inquadrati come autonomi occasionali, ma in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY UE 2016/679

25 Maggio 2018 è il giorno in cui il nuovo Regolamento sulla Privacy UE 2016/679 sarà direttamente applicato in tutti i Paesi dell'Unione Europea e andrà a sostituire l'attuale Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) oggi vigente in Italia. Il regolamento diventerà immediatamente applicabile senza bisogno di essere recepito con provvedimenti nazionali.

Riguarda anche te?

Sono tenuti ad adeguarsi agli adempimenti previsti dalla normativa tutti i Soggetti Pubblici e Privati che effettuano il trattamento di dati personali archiviati in forma elettronica e/o cartacea. Tra questi, aziende, avvocati, commercialisti, medici, studi laboratori di analisi cliniche, altri organismi sanitari, istituzioni scolastiche, comuni e tutti coloro che trattano dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici. La risposta, quindi è.. **SI, RIGUARDA ANCHE TE!**

Si farebbe prima ad indicare chi non è coinvolto: **QUASI NESSUNO!**

Quali sono gli obblighi per le aziende?

- Incorporare i fondamenti della privacy a partire dalla progettazione di qualsiasi processo aziendale per garantire la protezione dei dati personali e prevenire i rischi
- Istituzione di un registro per il trattamento dati ed assunzione di responsabilità entro il 25 maggio 2018;
- Nominare titolare e responsabile del trattamento dati entro il 25 maggio 2018,
- Nominare il Data Protection Officer, abbreviato in DPO entro il 25 maggio 2018,
- Valutazione dei rischi e dell'impatto sulla protezione dei dati;
- Applicare misure tecniche ed organizzative per garantire un livello adeguato di sicurezza dei dati;
- Notificare al garante della privacy un'eventuale violazione dei dati personali;
- Procedure standardizzate per il trasferimento dei dati.

Cosa devono garantire le aziende agli utenti per i quali trattano i dati?

- Acquisizione del consenso al trattamento dati;
- Diritto di rettifica e cancellazione dei dati personali;
- Portabilità dei dati da un fornitore di servizi all'altro;
- Diritto di non essere sottoposti ad un trattamento automatizzato dei dati.

Cosa si rischia in caso di inadempimento al regolamento sulla privacy UE 2016/679?

- Sanzioni pecuniarie fino a €20 milioni o 4% del fatturato;
- Richieste di risarcimento per eventuali danni causati all'utente
- Scredito e perdita di fiducia dei consumatori.

INCENTIVI ALLE IMPRESE

BANDO ISI INAIL 2021 – 2022

L'incentivo sostiene le imprese nella realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e incoraggia le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti.

Lo scopo principale è quello di **migliorare il rendimento e la sostenibilità globale** e, in concomitanza, conseguire la **riduzione del livello di rumorosità o dei rischi infortunistici e derivanti dallo svolgimento di operazioni manuali**.

Complessivamente le risorse stanziare sono **273 milioni di Euro suddivise in 5 Assi, di cui 41 milioni destinati a imprese della Lombardia:**

- **Asse 1 "Isi Generalista"** suddiviso in:
 - 1.1 progetti di investimento
 - 1.2 adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- **Asse 2 "Isi Tematica"** per progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC).
- **Asse 3 "Isi Amianto"** per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
- **Asse 4 "Isi Micro e Piccole imprese"** per progetti a favore di micro e piccole imprese del settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (**Ateco E38**) e risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (**Ateco E39**).
- **Asse 5 "Isi Agricoltura"** per progetti destinati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in:
 - 5.1 per la generalità delle imprese agricole
 - 5.2 per i giovani agricoltori, under 40

Soggetti beneficiari

Il bando incentiva tutte le **imprese** (anche **individuali**) con sede in Italia, **iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** e, nello caso specifico dell'Asse 2 di finanziamento, anche gli **Enti del terzo settore**

Agevolazioni i previste

Il bando prevede contributi in conto capitale con le seguenti intensità:

- **Assi 1,2,3:** 65 % dei costi, fino a massimo 130.000 € con investimento minimo pari a 5.000 € (tranne per Asse 1.2 che non prevede minimi di investimento)
- **Asse 4:** 65 % dei costi, fino a massimo 50.000 € con investimento minimo pari a 2.000 €

- **Asse 5:** 40% per l'Asse 5.1 e al 50% per l'Asse 5.2, con finanziamento minimo di 1.000 € e massimo di 60.000 €.

Presentazione delle domande

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Inail, nella sezione dedicata all'Avviso Isi 2021 a partire dal 26 febbraio 2022.

RESTO AL SUD: NOVITÀ SUGLI INCENTIVI PER FARE IMPRESA

Invitalia ha esteso anche al commercio e alle isole minori del centro-nord Italia il campo di applicazione dell'incentivo "Resto al Sud". Le novità, stabilite dall'art. 13 della L. n. 156/2021 (legge di conversione con modificazioni D.L. 10 settembre 2021, n. 121), consentono di allargare in modo significativo il bacino dei potenziali beneficiari, come era già accaduto con l'estensione dell'età dei beneficiari e l'apertura ai liberi professionisti. Gli incentivi per gli imprenditori **under 56**, infatti, ora si potranno ottenere anche per le attività commerciali e per le attività dislocate nelle piccole isole del Centro-Nord, attività e luoghi che finora erano esclusi.

Cos'è

Resto al Sud è un'iniziativa operativa ormai da diversi anni e serve a sostenere, attraverso appositi incentivi e finanziamenti agevolati, la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in alcune zone d'Italia a bassa crescita: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria) nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord.

L'incentivo è destinato inoltre a chi ha un'età compresa tra i **18 e i 55 anni**. I fondi disponibili al momento ammontano a **1 miliardo e 250 milioni di euro**.

A chi spetta

L'apertura di Resto al Sud alle attività commerciali consente di allargare ulteriormente il bacino dei potenziali beneficiari.

Le agevolazioni sono rivolte agli **under 56** che:

- al momento della presentazione della domanda sono residenti in **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia** o nei Comuni compresi nell'area del cratere sismico del Centro Italia (**Lazio, Marche Umbria**), nelle **isole minori marine del Centro-Nord**, nonché in quelle lagunari e lacustri

oppure

- **trasferiscono la residenza** nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all'estero) dall'esito positivo dell'istruttoria;
- **non sono già titolari** di altre attività d'impresa in esercizio alla data del 21/06/2017;
- **non hanno ricevuto** altre agevolazioni nazionali per l'autoimprenditorialità nell'ultimo triennio:

- **non hanno un lavoro** a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento.

L'incentivo si rivolge a:

- **imprese costituite** dopo il **21/06/2017**;
- **imprese costituenti** (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - o 120 giorni in caso di residenza all'estero - dall'esito positivo dell'istruttoria)

Possono inoltre chiedere i finanziamenti:

- **i liberi professionisti** (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un'attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche).

Benefici

Sono finanziabili:

- attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- turismo;
- commercio;
- attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).

Restano ancora escluse le attività agricole.

Agevolazioni

Resto al Sud copre **fino al 100% delle spese**, con un finanziamento massimo di **50.000 euro** per ogni richiedente, che può arrivare fino a **200.000 euro** nel caso di società composte da quattro soci.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a **60.000 euro**.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un **ulteriore contributo a fondo perduto**:

15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale fino a un massimo di **40.000 euro** per le società.

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

Le agevolazioni coprono il **100%** delle spese ammissibili e sono così composte:

- **50% di contributo a fondo perduto**
- **50% di finanziamento bancario** garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.

Spese ammissibili

Possono essere finanziate le seguenti spese:

- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa);
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie, l'informazione e la telecomunicazione;
- infine le spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa.

Non sono però ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

Per accedere a Resto al Sud non ci sono bandi, scadenze o graduatorie, infatti le domande vengono valutate in base all'ordine cronologico di arrivo.

CONTRIBUTI E CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE

Il **Superbonus Alberghi** previsto dal DL152/2021 è un nuovo regime agevolativo che consiste in un credito d'imposta dell'80% combinato con un contributo a fondo perduto, destinato a coprire le spese per diversi interventi nel settore del turismo, con una dotazione di 400.000.000,00.

Soggetti beneficiari

I destinatari della misura sono:

- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica;
- strutture ricettive all'aria aperta;
- nonché imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti:

- iscritti al registro delle imprese;
- aver presentato un'unica domanda per una sola struttura;
- devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o servizio turistico;
- oppure, gestire la relativa attività tramite un contratto regolarmente registrato da allegare.

Tali requisiti di partecipazione devono essere mantenuti fino a 5 anni successivi all'erogazione del pagamento finale delle agevolazioni spettanti.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- incremento dell'efficienza energetica;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- manutenzione straordinaria di restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, delle strutture di riqualificazione antisismica, agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- realizzazione di piscine termali per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento dell'attività termale;
- interventi di digitalizzazione;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo inclusa l'illuminotecnica a condizione che l'acquisto sia funzionale almeno a uno degli interventi precedenti.

Agevolazioni ammesse

I nuovi incentivi introdotti nel settore del turismo constano di duplice natura pertanto sarà possibile ottenere sia:

- un **incentivo nella forma del credito d'imposta fino all'80%** delle spese ammissibili sostenute per gli interventi realizzate a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 nonché per quelli avviati dopo il 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021;
- un **incentivo nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50%** delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per un importo massimo pari a 40.000 €. Il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo bonifico bancario.

A partire dal **21 febbraio 2022** sarà resa operativa la piattaforma necessaria alla presentazione delle istanze telematiche nonché saranno delineate le modalità di adesione all'agevolazione.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO E TRANSIZIONE 4.0

Gli investimenti nel Mezzogiorno sono per l'anno corrente resi più convenienti da la possibilità di cumulare le due misure del **Bonus Sud e Transizione 4.0**, che insieme generano un credito d'imposta fino al 95% delle spese ammesse ed effettuate entro il 31 Dicembre 2022.

BONUS SUD

Il **Bonus Sud**, statuito il 1° Gennaio 2016 e prorogato fino al 31 Dicembre 2022 dalla Legge di Stabilità, consiste in un **credito d'imposta per l'acquisto di beni**

strumentali nuovi, fruibile tramite modello F24 fino al **31 Dicembre 2023**.

La misura è **destinata alle strutture produttive situate nelle Regioni del Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo) aventi determinati Codici ATECO, ad esclusione dei settori agricoltura, silvicoltura e pesca.

Le **percentuali di agevolazione del Bonus Sud** variano in base alle dimensioni dell'azienda, all'ubicazione e al costo complessivo dei beni strumentali acquistati e, più in particolare, sono così distribuite:

• **Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna:**

- Piccole imprese: 45%
- Medie imprese: 35%
- Grandi imprese: 25%

• **Molise e Abruzzo:**

- Piccole imprese: 30%
- Medie imprese: 20%
- Grandi imprese: 10%

Per usufruire del credito d'imposta del Bonus Sud è necessario effettuare un **investimento innovativo** riconducibile agli **ambiti applicativi** previsti dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, quali:

- Aerospazio e difesa;
- Salute, alimentazione, qualità della vita;
- Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente;
- Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività;
- Agenda Digitale, Smart Communities, sistemi di mobilità intelligente.

TRANSIZIONE 4.0

Il **Piano Transizione 4.0** si compone di 3 misure:

• **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali:**

- Fruibile in **3 anni**;
- Pensato per incentivare e supportare tutte le imprese con sede in Italia che investono in beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, 4.0 e non;
- Variabile **dal 50% al 6%** in base all'anno e alla tipologia di investimento, purché utile alla trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi.

• **Credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design:**

- Fruibile in **3 anni**
- Pensato per incentivare e supportare tutte le imprese con sede in Italia che vogliono investire in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, innovazione green e digitale, attività di design e innovazione estetica;

- Variabile **dal 20% al 10%** in base alla tipologia di investimento.

• **Credito d'imposta formazione 4.0:**

- Fruibile fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- Pensato per incentivare e supportare tutte le imprese con sede in Italia che vogliono investire nella formazione del personale in relazione alla trasformazione tecnologica e digitale;
- Variabile dal 50% al 30% in base alle dimensioni aziendali e incrementabile al 60% nel caso in cui la formazione riguardi dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d'imposta delle misure del Piano Transizione 4.0 è fruibile solo in compensazione mediante modello F24.

La **cumulabilità** delle due misure **Bonus Sud e Transizione 4.0** si rivela un'opportunità unica per tutte le imprese del Sud che vogliono attuare l'innovazione ed evolvere i loro processi produttivi.

BONUS INDUSTRIA 4.0

Gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" saranno agevolati fino al 31 dicembre 2025 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026. Stesso prolungamento temporale per i beni immateriali connessi, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

Beni materiali

Gli incentivi per gli investimenti in beni materiali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (**allegato A** alla legge 232/2016), sono **prorogati per altre tre annualità** (dal 2023 al 2025), seppure con un'**intensità minore**.

Possono accedervi **tutte le imprese** residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Disciplina per l'anno 2022

Per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, con prenotazione entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del:

- **40%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- **20%**, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni

- **10%**, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.

Disciplina per gli anni 2023-2025

La proroga per le tre successive annualità stabilita dalla legge di stabilità prevede una rimodulazione del credito d'imposta connesso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione entro il 31 dicembre 2025. Il bonus è riconosciuto nella misura del:

- **20%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- **10%**, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
- **5%**, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.

Beni immateriali

Lo stesso prolungamento di tre anni, con progressiva riduzione dell'entità del bonus, riguarda anche l'agevolazione per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali "Industria 4.0" (**allegato B** alla legge 232/2016). In particolare, sono agevolabili le spese per **software**, sistemi e **system integration**, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di **cloud computing**, per la quota imputabile per competenza.

Disciplina per l'anno 2022

Il credito d'imposta, relativo agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, con prenotazione al 31 dicembre 2022, spetta nella misura del **20%** del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro.

Disciplina per gli anni 2023-2025

Per il triennio di proroga, il bonus è confermato nella stessa misura del 20% soltanto per il primo periodo d'imposta (2023), mentre nei due successivi, fermo restando il limite massimo annuale di un milione di euro di costi ammissibili, è ridimensionato, in ognuno di essi, di cinque punti percentuali. Pertanto, spetta nella misura del:

- **20%** per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al 30 giugno 2024, con prenotazione entro il 31 dicembre 2023;
- **15%** per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino al 30 giugno 2025, con prenotazione entro il 31 dicembre 2024;
- **10%** per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026, con prenotazione entro il 31 dicembre 2025.

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Si rimodula il credito per ricerca e sviluppo a seconda della tipologia di investimenti modificando per questi i commi 190 e seguenti art. 1 legge 160/2019. In particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031 con le seguenti modalità:
 - 20 per cento fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 4 milioni di euro;
 - 10 per cento nel limite di 2 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031.
- Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025 con le seguenti modalità:
 - 10 per cento per i periodi d'imposta 2022 e 2023;
 - 5 per cento per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Resta fermo il limite annuo di 2 milioni di euro.

Anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d'imposta 2025. In questo caso è riconosciuto in misura pari a:

- 15 per cento per il periodo d'imposta 2022 nel limite di 2 milioni di euro;
- 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro per l'anno 2023;
- 5 per cento nel limite di 4 milioni per gli anni d'imposta 2024 e 2025.

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese relative alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

BONUS FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 anche nel 2022 è possibile accedere al credito d'imposta

Il **credito d'imposta** per la formazione 4.0. è un'agevolazione fiscale strategica per le aziende che investono nella formazione dei propri dipendenti negli ambiti previsti dal Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, il cui fine è quello di assicurare un efficace utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai singoli modelli di business aziendali.

Possono accedere al credito d'imposta per la formazione 4.0 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza vincoli in merito a natura giuridica, settore di appartenenza, dimensione. Il bonus spetta anche agli enti non commerciali.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese relative ai formatori e ai discenti per le ore di partecipazione alla formazione e i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto formativo. È espressamente previsto che sono ammissibili anche le spese sostenute per il personale dipendente impiegato in tali attività in veste di docente o di tutor.

Le attività di formazione che danno diritto al credito d'imposta sono quelle finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cybersecurity;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

L'ammontare del **credito d'imposta formazione 4.0** è calibrato in base alla dimensione aziendale, secondo le seguenti aliquote e importo massimo:

- **50%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **€ 300.000** per le micro e piccole imprese
- **40%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di **€ 250.000** per le medie imprese
- **30%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di **€ 250.000** le grandi imprese.

La misura del credito d'imposta è aumentata al **60%** nel caso in cui i desti natari della formazione rientrano nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati**.

Il credito d'imposta spettante potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili, previo adempimento da parte dell'impresa degli obblighi di certificazione previsti.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili dovrà risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

PNRR – FONDO 394/81 Circolare n. 1/PNRR/394/2021

Intervento: “Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale”

Sono esclusi dall'accesso all'intervento le attività e gli attivi:

1. Connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal

gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale e che sono conformi alle condizioni previste dal principio di “non arrecare un danno significativo”;

2. Nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai parametri di riferimento. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni non significativamente inferiori, bisogna spiegarne il motivo;

3. Connessi alle discariche di rifiuti e agli inceneritori. L'esclusione dall'intervento non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

4. Connessi agli impianti di trattamento meccanico biologico. L'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

5. Nel cui ambito di smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

L'intervento ha finalità di sostenere la realizzazione di:

- Investimenti digitali per una quota minima pari al 50%;
- Investimenti volti a promuovere la sostenibilità e la competitività sui mercati internazionali per il restante 50%.

L'impresa richiedente ai fini dell'ammissibilità:

- Deve essere una PMI con sede legale in Italia che, al momento della Domanda, abbia la forma di società di capitali da almeno due esercizi;
- Deve aver depositato presso il Registro Imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi e devono riguardare lo stesso soggetto richiedente;
- Deve avere un Fatturato Estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del fatturato aziendale totale oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale dell'ultimo bilancio depositato;
- Alla data di presentazione della domanda non deve essere coinvolta in una procedura concorsuale, non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
- Non deve rientrare nei settori esclusi e nelle attività o attivi esclusi.

Qualora sia attiva solo in via secondaria nei settori esclusi dovrà rilasciare una “Dichiarazione dell'impresa Richiedente attestante che l'intervento non riguarda i Settori esclusi”.

L'importo massimo dell'Intervento che l'Impresa Richiedente può chiedere è pari al minore tra 300.000,00 euro e il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. Fermo restando l'importo massimo dell'intervento, alla data di delibera del Comitato, non dovrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci approvati e depositati.

L'impresa richiedente può richiedere una quota di Cofinanziamento:

- Fino al 40% dell'Importo massimo dell'Intervento, se ha almeno una sede operativa da almeno 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- Fino al 25% dell'Importo massimo dell'Intervento, se ha la propria sede operativa in una regione diversa da quelle indicate.

Il Cofinanziamento è concesso da SIMEST in ogni caso nei limiti dell'importo massimo complessivo per Impresa Richiedente. Tale importo è da intendersi comprensivo degli aiuti in regime "de minimis" e degli altri importi ricevuti a fondo perduto dalla SIMEST.

La durata complessiva del Finanziamento è di 6 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, di cui:

- Periodo di ammortamento: 2 anni;
- Periodo di rimborso: 4 anni.

Il rimborso del Finanziamento avviene in 8 rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dal termine del periodo di preammortamento.

Il tasso d'interesse agevolato è pari al 10% del tasso di Riferimento UE per tutta la durata del finanziamento.

L'Impresa richiedente può chiedere l'esenzione totale dalla presentazione delle garanzie per la quota di finanziamento, il cofinanziamento, invece, non è soggetto a garanzie.

La garanzia a beneficio del fondo a valere sul finanziamento potrà avere la forma di:

- Una garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata da:
 - > Un istituto bancario;
 - > Una compagnia di assicurazioni soddisfacente per SIMEST;
 - > Un intermediario finanziario affidato da SIMEST;
- Un pegno sul conto corrente SIMEST per il deposito di una quota del Finanziamento deliberato e trattenuto corrispondente alla garanzia prestata;
- Altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato.

ZES (ZONE ECONOMICHE SPECIALI)

Il Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES), cioè delle aree geografiche ben definite all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative per gli investimenti e lo sviluppo.

Con il **Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 11/2021** è stata istituita la Segreteria di supporto ai Commissari delle Zone Economiche Speciali (ZES).

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina **630 milioni di euro per investimenti infrastrutturali** volti ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l'attuazione delle ZES. A queste risorse, si aggiungono ulteriori 1,2 miliardi di euro che il PNRR riserva a interventi sui principali porti del Mezzogiorno.

Nell'ambito dei Piani strategici di sviluppo delle ZES coinvolte (Campania, Abruzzo, Adriatica, Ionica, Calabria, Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale e Sardegna) sono previste diverse progettualità infrastrutturali.

Le principali necessità sulle quali si interverrà sono le seguenti:

- **collegamento di "ultimo miglio"**: realizzare efficaci collegamenti tra le aree portuali e industriali e la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale facente parte delle reti di trasporto principali, così da consentire ai distretti produttivi di ridurre tempi e costi nella logistica;
- digitalizzazione e potenziamento della **logistica, urbanizzazioni green e lavori di efficientamento energetico e ambientale** nelle aree retroportuali e nelle aree industriali appartenenti alle ZES;
- potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'**accesso ai porti**.

La ripartizione delle risorse a disposizione delle singole ZES è avvenuta con il decreto interministeriale firmato dai ministri Enrico Giovannini e Mara Carfagna il 3 dicembre 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2022.

SCADENZE FISCALI 2022

IVA

Versamenti iva da liquidazioni periodiche trimestrali

I TRIM	16/05
II TRIM	20/08
III TRIM	16/11
IV TRIM	6/02 anno successivo o a conguaglio in dichiarazione redditi anno successivo
ACCONTO IVA	27/12

IRPEF

Redditi

PRESENTAZIONE 730 AL SOSTITUTO DI IMPOSTA	30/04
PRESENTAZIONE 730 A CAF O INTERMEDIARIO ABILITATO	23/07
PRESENTAZIONE MODELLO UNICO	30/09
SCADENZA SALDO E PRIMO ACCONTO IRPEF	30/06
SCADENZA SALD E PRIMO ACCONTO IRPEF CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%	30/07
PRESENTAZIONE, VIA TELEMATICA, MODELLO UNICO	31/10
SECONDO ACCONTO IRPEF	30/11

INPS

Contributi artigiani e commercianti

I RATA SCADENZA	16/05
II RATA SCADENZA	20/08
III RATA SCADENZA	16/11
IV RATA SCADENZA	16/02 anno successivo

VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Entro il 16 marzo di ciascun anno, le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. L'obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

- 309,87 euro, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro
- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

INAIL

16 febbraio
INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE Scade il termine per la presentazione del modello per l'autoliquidazione e versamento del contributo INAIL a saldo del 2021 ed acconto 2022.

ENASARCO

16 Marzo
versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 4° trimestre 2021.

CERTIFICAZIONI UNICHE

2 Marzo
consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d'imposta ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

CU 2022 (CERTIFICAZIONE REDDITI DI LAVORO)

2 Marzo
consegna da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici dei modelli CU.2022 relativi ai redditi da lavoro dipendente e assimilati.

9 Marzo
Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modelli CU 2022.

PERSONALE DOMESTICO

10 Aprile
Versamento dei contributi relativi al personale domestico per il trimestre 01-01-2022 / 31-03-2022.

LIPE (LIQUIDAZIONI PERIODICHE)

Le scadenze vengono così modificate con la conversione in legge:

1° TRIMESTRE	31 Maggio
2° TRIMESTRE	16 Settembre
3° TRIMESTRE	30 Novembre
4° TRIMESTRE	28/29 Febbraio (anno successivo)



Studio Viglione - Libretti & Partners

COLLABORAZIONI

Studio Viglione - Libretti & Partners

CONSULENZA FISCALE | TRIBUTARIA | D'IMPRESA E DEL LAVORO
STUDIO LEGALE | CENTRO SERVIZI



AL WEB S.R.L. è un team di 3 esperti di web marketing focalizzati sull'obiettivo di far crescere la loro attività on line. Nasce nel 2015, dall'idea di coinvolgere dei giovani ma esperti professionisti della comunicazione, marketing, programmazione ed indagini di mercato, nella creazione di una web agency dedicata a fornire una serie di servizi esclusivamente legati a internet con una metodologia altamente professionale e mirare ad ottenere i risultati desiderati dai clienti.

AL WEB S.R.L. tramite specializzazioni precise ed approfondite, studia i suoi potenziali clienti per proporre soluzioni su misura per aumentare le performance online, sin dall'inizio è stata consapevole che la soddisfazione del cliente e il raggiungimento dei risultati, sarebbe stata possibile solo attraverso disponibilità, flessibilità insieme a una grande passione per internet.

Altrettanto importanti sono lo sviluppo continuo delle competenze dello staff, la capacità di ascolto delle esigenze del cliente e soprattutto la capacità di interpretarle e realizzarle.

La società' svolge le seguenti attività':

- **ARREDO UFFICIO**
- **PPARECCHIATURE ELETTRICHE**
- **CANCELLERIA E STAMPANTI PER LA SCUOLA E L'UFFICIO**
- **INDAGINI DI MERCATO**
- **CAMPAGNE MARKETING**
- **SOCIAL MEDIA MARKETING**
- **WEB MARKETING**

CONTATTI



Via Faccio,3 - 84037 SANT'ARSENIO (SA)



info@alwebservices.com



www.alwebservices.com www.libaro.it www.dispensasasa.it



ASSO Srl S:

“Le persone non comprano prodotti ma significati.”

(R. Verganti - Design Driven Innovation)

Offriamo valore piuttosto che vendere prodotti.

“ Aiutiamo a creare , gestire, condividere e proteggere dati, luoghi, persone, ambiente e patrimoni attraverso tecnologie digitali e soluzioni integrate “ .

- **Information & Communication Technology.**
- **Reti di dati cablate e wireless. Telecomunicazioni (internet e Voce).**
- **Soluzioni per la comunicazione visiva, l'informazione e promozione di immagine.**
- **Didattica e tecnologie innovative.**
- **Arredo ufficio; Acustica locali.**
- **SMART e Building Automation.**
- **Sicurezza integrata: Videosorveglianza, antifurto, controllo accessi.**

“Non è la specie più forte che sopravvive né la più intelligente ... Ma quella più ricettiva ai cambiamenti”. (C. Darwin)

Non consideriamo le persone o le organizzazioni come clienti, piuttosto come utenti che hanno situazioni da affrontare e Noi abbiamo il dovere di aiutarle.

Questa è la nostra visione, la nostra missione.

Per questo possiamo affermare che...

... Offriamo soluzioni alle vostre esigenze ...

CONTATTI



Via Foce,79- 84037 SANT'ARSENIO (SA)



392.9441421



info@assosrls.it



www.assosrls.it

CONSULENZA LEGALE E REGOLAMENTARE

LA SOLUZIONE PER IL MONDO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

PREMESSA

Lo Studio Legale Galotto nasce nel 2016 con l'obiettivo di fornire consulenza legale e regolamentare specialistica in diritto dell'informatica e delle comunicazioni elettroniche. In meno di 3 anni lo Studio è diventato un punto di riferimento a livello nazionale per gli Operatori di TLC, che ogni giorno sono destinatari di sempre più numerosi obblighi in ambiti quali regolamentazione di settore, AGCOM, AGCM, PRIVACY.

DESTINATARI

Le prestazioni dello SLG sono rivolte alle aziende che operano nel complesso mercato delle comunicazioni elettroniche (Agenzia, Call Center, ISP, Operatori, Reseller), caratterizzato da un quadro normativo e regolamentare alquanto articolato.

PRINCIPALI ATTIVITÀ

- Aggiornamento e verifica novità legali e regolamentari
- Autorizzazioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
- Bandi e gare
- Carta dei servizi/trasparenza tariffaria/indicatori di qualità
- Consulenza e sviluppo software
- Consulenza legale e attività giudiziale
- Controversie tra operatori (AGCOM)
- Controversie tra utenti e operatori (Co.Re.Com. - AGCOM)
- Formazione professionale
- Iscrizione Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
- Iscrizione Registro Pubblico delle Opposizioni
- Privacy e trattamento dei dati personali
- Rapporti con fornitori di servizi di comunicazione elettronica
- Rapporti con le Autorità (MISE - AGCOM - Garante Privacy)
- Redazione/revisione contrattualistica
- Supporto adempimenti previsti dalla normativa cogente.
- Supporto attivazione e gestione numerazioni non geografiche

CONTATTI



Via Mauro Macchi, 26 - 20124 MILANO



02.98671031 - 347.7750797



v.galotto@studiolegalegalotto.it v.galotto@pec.studiolegalegalotto.it



www.studiolegalegalotto.it

La **Business Services**, nata nel 1999, è specializzata nella consulenza e nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi; Intermediari insostituibili tra gli Enti della Pubblica Amministrazione ed i Professionisti, le Imprese ed i Cittadini.

Formata da professionisti specializzati in diversi ambiti di competenza, associata di UNAPPA (Unione Nazionale Professionisti Pratiche amministrative) dal 2000, offre ai clienti servizi qualificati tra cui:

- **AGENZIA DELLE ENTRATE (ADEMPIMENTI IVA - REGISTRAZIONE ATTI)**: Registrazione contratti/atti; Richiesta e ritiro atti; Inizio, modifiche, cessazioni I.V.A.; Deposito Atti; Certificazioni; Dichiarazioni di Successione.
- **AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO CATASTO)**: Ispezioni; Certificati; Planimetrie ed estratti di mappa; Volture; Deposito Istanze; Pratiche catastali.
- **AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO REGISTRI IMMOBILIARI EX CONSERVATORIA)**: Visure ipocatastali (consistenze immobiliari, visure varie); Trascrizioni, Iscrizioni, Annotazioni; Certificati ipocatastali.
- **ARCHIVIO NOTARILE**: Richiesta e ritiro atti CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.: Apertura, modifica, cessazione unità locale; Inizio, modifica, cancellazione di attività nella sede legale; Inizio attività speciali (Legge 46/90, autoriparatori, pulizie, facchinaggio, ecc); Variazioni cariche, poteri, capitale e sede legale nell'ambito dello stesso comune; Fusioni, scissioni e altre modifiche statutarie che non prevedono atto notarile; Deposito bilancio; Visure e Certificati; Certificati di origine e autentiche fatture; Estratti debitori per il diritto annuale; Vidimazione libri sociali (per ogni registro); Visure Protesti; Iscrizioni, variazioni e cessazioni presso Uff. Albi e Ruoli; Autentiche certificati e atti; Cancellazioni Protesti.
- **SUAP**: Tutti i tipi di pratica.
- **MEPA**: Abilitazione, monitoraggio e gestione.
- **PIATTAFORME PER GARE D'APPALTO**: Abilitazione.
- **EQUITALIA**: Richiesta e ritiro Estratti debitori; Regolarizzazione Pagamenti; Pratiche di Rateizzazione.
- **TRIBUNALE**: Casellari, carichi pendenti e fallimentari; Deposito e ritiro atti vari; Riabilitazione Protesti.
- **ADEMPIMENTI AMBIENTALI**: Redazione MUD; Pratiche Albo Gestori Ambientali; Progettazione sistemi raccolta differenziata; Gestione registri carico/scarico rifiuti e formulari; Consulenza autorizzazioni e iscrizioni ambientali.
- **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**: Emissione e rinnovo.
- **FIRMA DIGITALE**: Emissione e rinnovo.
- **FATTURAZIONE ELETTRONICA**: Fattura PA; Emissione fatture elettroniche B2B; Conservazione a norma.
- **REGISTRAZIONI MARCHI E BREVETTI**: Consulenza, Ricerca di anteriorità, Registrazione marchi in Italia e all'estero.

CONTATTI



Via Parmenide,6 - SALERNO
Sede Operativa; Via G.Palatucci, snc Centro Dir. L'Urbe Fab. D
BAPPIGLIA (SA)



0828.340118



info@busser.it

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo
H.Ford

La Themis Consulting Srl nasce allo scopo di accompagnare le Aziende nello sviluppo del proprio Business attraverso l'utilizzo degli incentivi pubblici.

La Themis Consulting, nello specifico offre i seguenti servizi:

- il Check-up aziendale per la rilevazione dei fabbisogni;
- la pianificazione degli investimenti;
- l'identificazione degli incentivi a bando, a sportello e a negoziazione diretta offerte da Regione, Provincia, Comunità Europea, etc.;
- lo studio di prefattibilità della pratica da un punto di vista amministrativo/economico/ tecnico/finanziario;
- l'espletamento degli adempimenti amministrativi indispensabili per la partecipazione al Bando(es. rilascio P.E.C, rilascio firma digitale, registrazione atti, variazioni c/o Enti, etc.);
- l'accesso alla propria Rete di Partner composta da fornitori di beni e servizi affidabili e competenti, costruita nel corso degli anni (es. Aziende produttrici, Ditte edili, Consulenti in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, Consulenti in materia di Certificazioni di Qualità, etc);
- l'allestimento della pratica e la presentazione all'Ente o agli Enti preposti;
- la redazione di Business Plan;
- il monitoraggio della pratica, la risposta ad eventuali quesiti richiesti dagli enti preposti e la rendicontazione degli investimenti finanziati;
- l'assistenza fino al saldo delle somme erogate dall'Ente.

E' possibile trovare tutte le informazioni, consultando il nostro sito:
www.themisconsulting.com

CONTATTI



Piazza Parmenide,6 - SALERNO



0828.616960



0828.616559



info@themisconsulting.com



www.themisconsulting.com



ENJOY YOUR BUSINESS

“Come raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta.” GOETHE

ENJOY YOUR BUSSINESS SRLS è una società di consulenza che mira a fornire gli strumenti finanziari indispensabili per sostenere le imprese e tutti gli imprenditori appartenenti al tessuto produttivo Italiano.

La società fornisce un'assistenza puntuale e una consulenza mirata in Finanza Agevolata, sostenendo l'impresa in tutte le fasi dalla individuazione del fabbisogno aziendale fino alla fase della rendicontazione. Inoltre la società affianca i propri clienti sia nelle fasi progettuali che organizzative nonché nelle fasi operative di sviluppo del proprio business, fornendo supporto strategico continuativo e sviluppando business plan idonei a pianificare gli sviluppi di ogni start up.

ENJOY YOUR BUSSINESS SRLS offre i seguenti servizi:

- > Elabora uno studio di fattibilità per l'ottenimento degli incentivi disponibili in relazione alle esigenze dell'azienda;
- > Consiglia le fonti di finanziamento più adeguate al progetto da finanziare e alle migliori condizioni economiche;
- > Trova le migliori soluzioni di finanza agevolata necessarie per l'ottenimento del credito e per la crescita del proprio progetto;
- > Redige e predispose la documentazione necessaria all'ottenimento delle agevolazioni individuate (Business Plan, Studio di Fattibilità, Piano industriale);
- > Supporta i progetti imprenditoriali e affianchiamo la tua azienda con risorse qualificate in grado di identificare le fasi progettuali e operative necessarie per sviluppare un business di successo;
- > Aiuta l'azienda nella stesura dei documenti finanziari aziendali, indispensabili per dialogare con il sistema bancario e finanziario;
- > Fornisce consulenza e assistenza precisa e puntuale nel processo di razionalizzazione della struttura finanziaria;

Se hai un'idea e sei alla ricerca di un incentivo per accelerare il tuo percorso di carriera **ENJOY YOUR BUSSINESS SRLS** è il partner giusto per te.

E' possibile trovare tutte le informazioni contattando:

CONTATTI



Via Bartolomeo Eustacchio, 7 SALERNO



Tel 0975 /399004 - cell 349 5397929



eybsrls@gmail.com



Studio Viglione - Libretti & Partners

staff - collaboratori - consulenti

SEGRETERIA

Tonia Assunta Aromando	✉	ta@studioviglionelibretti.it
Giancarlo Cammarota	✉	gc@studioviglionelibretti.it
Miriam Mangieri	✉	mm@studioviglionelibretti.it

CONSULENZA LEGALE E DEL LAVORO

Avv. Giuseppe Libretti	✉	gl@studioviglionelibretti.it
Avv. Carmine Viglione	✉	cv@studioviglionelibretti.it
Avv. Michele Femminella	✉	mf@studioviglionelibretti.it

ELABORAZIONE PROSPETTI PAGHE

Cristiana Libretti	✉	cl@studioviglionelibretti.it
Dott.ssa Carmen Volta	✉	vc@studioviglionelibretti.it
Daniela Adesso	✉	da@studioviglionelibretti.it

CONSULENZA FISCALE

Dott.ssa Maria Consiglia Viglione	✉	mcv@studioviglionelibretti.it
Dott. Commercialista - Revisore legale		

CONTABILITÀ

Rag. Luigi Aromando	✉	la@studioviglionelibretti.it
Rag. Michela Caggiano	✉	mc@studioviglionelibretti.it
Dott.ssa Ilaria Gorrese	✉	ig@studioviglionelibretti.it

CONSULENZA PREVIDENZIALE E SERVIZI

Dott. Giuseppe Pecora	✉	gp@studioviglionelibretti.it
Dott. Commercialista Revisore legale		

MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA

Dott.ssa Giuseppina Alessi	✉	ga@studioviglionelibretti.it
Dott. Alessandro Macellaro	✉	am@studioviglionelibretti.it
Dott. Francesco Libretti	✉	fl@studioviglionelibretti.it

ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA D'IMPRESA

Dott. Antonio Libretti	✉	al@studioviglionelibretti.it
	☎	+39 338.81.22.100

INDICE GENERALE

PRESENTAZIONE	PAG. 1
SERVIZI DELLO STUDIO	PAG. 3
STUDIO LEGALE	PAG. 4
DIRITTO CIVILE	PAG. 5
DIRITTO COMMERCIALE, SOCIETARIO E DELLE IMPRESE	PAG. 6
DIRITTO FALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSUALI	PAG. 6
DIRITTO DEL LAVORO	PAG. 6
DIRITTO TRIBUTARIO	PAG. 7
DIRITTO PENALE	PAG. 7
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	PAG. 8
ISEE 2022: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	PAG. 9
SISTEMA PUBBLICO IDENTITÀ DIGITALE (SPID)	AG. 11
CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 12
PRESTAZIONI LAVORATIVE TRA FAMILIARI	PAG. 13
AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	
NASPI	PAG. 14
DIS-COLL	PAG. 14
ANTICIPO NASPI	PAG. 15
REDDITO DI CITTADINANZA	PAG. 15
PENSIONI DI CITTADINANZA	PAG. 18
ASSEGNO UNICO FIGLI 2022: UN AIUTO PER LE FAMIGLIE	PAG. 18
CANONE RAI	PAG. 22
PREVIDENZA	
PENSIONE ANTICIPATA	PAG. 23

MISURE PER I PRECOCI	PAG. 23	BONUS ASSUNZIONI CINQUANTENNI	PAG. 44
PENSIONE DI VECCHIAIA	PAG. 23	BONUS ASSUNZIONI DONNE	PAG. 44
APE SOCIALE	PAG. 24	ASSUNZIONI BENEFICIARI NASPI	PAG. 45
LE NUOVE RIFORME PENSIONISTICHE	PAG. 26	BONUS ASSUNZIONI 2022: ALTRE AGEVOLAZIONI	PAG. 45
SUPERBONUS	PAG. 28	AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE	
DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)	PAG. 31	SCONTO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI CON REDDITI FINO A 35MILA EURO	PAG. 46
DURF (DOCUMENTO DI REGOLARITÀ FISCALE)	PAG. 32	APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO	PAG. 46
LEGGE DI BILANCIO 2022: PRINCIPALI NOVITÀ		ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN AZIENDE IN CRISI	PAG. 46
MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE	PAG. 34	ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI	PAG. 46
BONUS 100 EURO	PAG. 35	CONGEDO PATERNITÀ	PAG. 46
RIMODULAZIONE DETRAZIONE REDDITI DA PENSIONE	PAG. 35	DECONTRIBUZIONE SUD	PAG. 47
ABOLIZIONE IRAP	PAG. 35	RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	PAG. 47
CARO BOLLETTE	PAG. 36	SGRAVI CONTRIBUTI NEL SETTORE DILETTANTISTICO	PAG. 47
PROROGA DELLA PLASTIC TAX E DELLA SUGAR TAX	PAG. 36	BONUS SPORT 2022 ED ALTRE MISURE PER LO SPORT	PAG. 48
PROROGA BONUS VERDE	PAG. 37	FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALE	PAG. 49
BONUS FACCIATE	PAG. 38	TASSAZIONE TABACCHI	PAG. 49
DETRAZIONE SPESE INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PAG. 38	BUONI PASTO	PAG. 49
NUOVA SABATINI	PAG. 39	TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI	PAG. 49
FONDO GARANZIA PMI	PAG. 39	PLUSVALENZE IMMOBILIARI	PAG. 50
FONDO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	PAG. 40	RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI	PAG. 50
INCENTIVI PER L'OCCUPAZIONE FEMMINILE	PAG. 40	IMU	PAG. 50
FONDI PER REGIONI ED ENTI LOCALI	PAG. 40	COMPENSAZIONE E ACCOLLO	PAG. 51
DETRAZIONE AFFITTI UNDER 31	PAG. 40	CESSAZIONE PARTITA IVA E COMPENSAZIONI	PAG. 51
PROROGA FONDO GASPARINI	PAG. 41	CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI	PAG. 52
FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR	PAG. 41	RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI	PAG. 52
NUOVE ASSUNZIONI 2022		FATTURAZIONE ELETTRONICA: NOVITÀ 2022	PAG. 53
BONUS ASSUNZIONI SUD	PAG. 42	ABOLIZIONE ESTEROMETRO	PAG. 54
BONUS GARANZIA GIOVANI	PAG. 42	CORRISPETTIVI ELETTRONICI	PAG. 54
BONUS ASSUNZIONI UNDER 36	PAG. 42	LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE	PAG. 55
BONUS ASSUNZIONI PRECARI CON FIGLI MINORI	PAG. 43	CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI	PAG. 56
BONUS ASSUNZIONI STUDENTI	PAG. 43		
BONUS DISABILI	PAG. 44		

